



Periodico di informazione fiscale

TeamSystem Review

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro

n. 171

IN QUESTO NUMERO

Pag	Sommario
1	Compensazioni - I limiti in presenza di debiti per ruoli scaduti superiori a 1.500 Euro
1	Perdite fiscali "sistemiche" e controlli fiscali
2	Società "apri e chiudi" – controlli difficili
3	1 Piano Dei Conti Bilancio anno 2010: scritture di assestamento
29	Scadenze Aprile 2011

TeamCommunity

La comunità con il Cliente al centro

Entra nella TeamCommunity:

Un servizio gratuito per professionisti e aziende!

Tutte le novità per la tua attività ed un mondo di Vantaggi!

Iscriviti su: www.teamcommunity.it

ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

Archiviazione e conservazione sostitutiva documenti fiscali

Archivia Plus è il software per la conservazione sostitutiva che consente la gestione dell'archivio informatico. Offre la possibilità di inserire in un unico contenitore, opportunamente organizzato, una molteplicità di file di vari formati e di varia natura in grado di rappresentare in maniera completa e inoppugnabile ogni documento emesso, ricevuto, inviato o prodotto.

Archivia Plus nello Studio commerciale

All'interno dello Studio, Archivia Plus aiuta ad affrontare e migliorare la gestione di diverse problematiche operative, dalla produzione dei documenti fiscali fino alla conservazione informatica delle fatture dei clienti:

- conservazione delle stampe fiscali, conformemente alle normative in vigore, grazie al modulo Firm@
- conservazione delle dichiarazioni e delle ricevute di trasmissione
- scansione massiva degli allegati cartacei, grazie al modulo ArchiScan
- conservazione delle ricevute Entratel, grazie al nuovo modulo ArchiTel
- archivio bozze per proteggere i file e consolidare i documenti
- protocollo, notifica e fascicolazione documenti inviati e ricevuti
- fascicolo ditte
- conservazione documenti contabili registrati

www.teamsystem.com

TeamSystem

the way ahead for your business

TeamSystem
Review

Periodico di informazione fiscale

Editrice TeamSystem S.p.A.
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fera
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

Fabio Bertuccioli, Marco Manganiello,
Domenico Petrucci, Paolo Pieri, Roberto Ranocchi

S.E. o O.

Riproduzione vietata

Stampa: Bieffe - Recanati (MC)

COMPENSAZIONI - I LIMITI IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI SUPERIORI A 1.500 EURO

Min. Economia

D.M. 10.2.2011
G.U. 18.2.2011
n. 40

Agenzia Entrate

Ris. 21.02.2011
n. 18/E

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto indicato a margine si completa il quadro normativo che da attuazione alle novità in tema di compensazioni introdotte dall'articolo 31 del D.L. 78/10 (cfr. Sommario del precedente numero di questa rivista). Nel contempo la risoluzione 18/E ha istituito i codici tributo da indicare nel mod. "F24 -Accise". Ricordiamo in proposito che dal 1° gennaio 2011 non sono ammesse le compensazioni di debiti e crediti per tributi erariali (IRES, IRPEF, IVA, **ma anche IRAP e addizionali comunali e regionali, come espressamente confermato dalla relazione di accompagnamento al decreto e dalla circolare n. 4/E del 15.2.2011**) in F24 in presenza di debiti per ruoli scaduti (per le stesse imposte) di importo superiore a 1.500 euro. Il divieto è accompagnato da una sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Il ritardo con cui il decreto è stato pubblicato in G.U. ha fatto sì che dal 1° gennaio 2011 al 17 febbraio 2011 la compensazione in F24 fosse consentita, senza applicazione di sanzioni, a condizione che il contribuente mantenesse inutilizzata una quota di credito almeno pari al debito iscritto a ruolo (di importo superiore a 1.500 euro).

A partire dal 18 febbraio 2011 (e quindi concretamente con effetto sulle compensazioni da inserire negli F24 da presentare entro il 16 marzo prossimo) chi dispone di un credito sufficientemente capiente potrà usarlo in compensazione solo dopo avere onorato l'eventuale ruolo scaduto (anche all'interno dello stesso F24); in pratica, in presenza di un credito di 10.000 euro, di debiti per 7.000 euro e di un ruolo scaduto per 6.000 euro sarà possibile procedere alla compensazione nello stesso F24 dell'intero debito iscritto a ruolo e di 4.000 euro degli altri debiti per imposte.

Ricordiamo le precisazioni fornite nel corso del recente "**Telefisco**", in particolare:

- rientrano nel "blocco" anche i debiti per ruoli scaduti prima del 2011;
- entrano a costituire il limite di 1.500 euro, oltre alle imposte, gli interessi, le sanzioni, gli aggi e le altre spese collegate al ruolo sostenute dall'agente della riscossione;
- non è possibile compensare debiti per iscrizioni a ruolo di contributi previdenziali;
- resta libera la compensazione di crediti erariali in presenza di debiti per iscrizioni a ruolo non riguardanti tributi erariali quali, ad esempio, i contributi INPS, l'ICI, la Tarsu, la Tosap, i premi INAIL...

PERDITE FISCALI "SISTEMICHE" E CONTROLLI FISCALI

Agenzia Entrate

Ris. 15.02.2011
n. 4

La possibilità, da sempre paventata, che la chiusura in perdita fiscale di una contabilità d'impresa conducesse in modo semi-automatico ad un accertamento, si è tramutato in certezza per effetto dell'articolo 24 del D.L. 78/2010.

La norma dispone, infatti, che la programmazione dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza deve essere indirizzata alla vigilanza sistematica delle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta (cosiddetta perdita "sistemica" che si protrae, cioè, per almeno due esercizi consecutivi).

Con la circolare indicata a margine l'Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti sulla disposizione sottolineando, come peraltro evidenziato dalla stessa norma, che **non rilevano le perdite determinate da compensi erogati ad amministratori e soci** (l'esclusione è motivata dal fatto che, in tale ipotesi, la perdita è controbilanciata dalla tassazione del compenso percepito dagli amministratori e soci e, in sostanza, non vi è danno per l'Erario).

Ugualmente **non rilevanti** ai fini del controllo sono **le perdite** per le quali si sia, nel contempo, perfezionato un **aumento di capitale a titolo oneroso, finalizzato alla loro copertura totale**.

Va osservato che la norma è applicabile alle imprese in generale senza distinzione fra società e ditte individuali e indipendentemente dal tipo di contabilità, ordinaria o



semplificata, tenuta; resta, quindi, da chiarire quali adempimenti documentali debba porre in essere l'imprenditore individuale o la società di persone in contabilità semplificata che "delibera" un aumento di capitale ad integrale copertura di una perdita fiscale.

Da ultimo occorre rilevare come l'aumento di capitale in questione, **obbligatoriamente a titolo oneroso** (non basta la imputazione di riserve a capitale, ma deve avvenire con versamento di denaro, conferimento in natura e, per le S.R.L., anche con conferimento di opere e servizi), si incroci pericolosamente con le norme sull'accertamento da redditometro/spesometro: il nuovo metodo di accertamento sintetico previsto dall'articolo 22 del D.L. 78/2010 consente, infatti, agli Uffici di ricostruire il reddito complessivo sulla base di tutte le spese sostenute nel periodo d'imposta. Evidentemente gli imprenditori o i soci di una società in perdita dovranno valutare attentamente, in funzione dei redditi dichiarati nell'esercizio, l'ammontare del versamento a copertura delle perdite in oggetto, altrimenti per evitare un possibile accertamento da perdita sistemica si incapperebbe in un molto probabile (e forse anche più pericoloso) accertamento da redditometro.

Per concludere si evidenzia una palese incongruenza della norma in caso di sua applicazione alle **"start-up"**: lo stesso legislatore ritiene, infatti, "fisiologiche" le perdite dei primi tre anni di attività, per le quali ammette il riporto senza limiti di tempo; mentre, sulla base delle nuove disposizioni, anche le iniziali perdite di una start-up evidenzieranno una elevata pericolosità fiscale da sottoporre a controllo.

SOCIETA' "APRI E CHIUDI" – CONTROLLI DIFFICILI

L'articolo 23 dello stesso D.L. 78/2010 prevede che le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio vengano inserite negli elenchi delle posizioni da assoggettare a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza (la circolare n. 4/2011 dell'Agenzia delle Entrate esclude da tale monitoraggio i professionisti).

La norma, volta a contrastare comportamenti di interposizione fiscale in operazioni di breve termine (ad alta redditività) tramite apertura di posizioni che vengono subito chiuse senza eseguire i versamenti delle imposte dovute, appare di difficile applicazione quando il soggetto "apri e chiudi" è una società:

Occorre, infatti, ricordare che la riforma del diritto societario ha introdotto (articolo 2495 del Codice Civile) la nozione di estinzione della società come conseguenza automatica della sua cancellazione.

La norma applicabile pre-riforma (articolo 2456 del Codice Civile), come interpretata dalla prevalente giurisprudenza della Cassazione, prevedeva, al contrario, che lo scioglimento della società e la successiva cancellazione dal registro delle imprese non ne determinasse l'estinzione fino a quando non risultavano esauriti tutti i rapporti giuridici.

L'interpretazione fornita dalla stessa Cassazione del novellato articolo 2495 del Codice Civile riconosce che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti (compreso il Fisco). La sola tutela prevista a favore di questi ultimi è quella prevista dallo stesso articolo 2495 C.C. che consente ai creditori insoddisfatti di rivalersi nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpe a questi imputabili.

Così stando le cose si comprende come un accertamento a carico di una società "apri e chiudi" appaia non solo di difficile esecuzione, ma anche (probabilmente) del tutto inutile.

PdC (1)

BILANCIO ANNO 2010: SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

**1****Piano dei Conti**

BILANCIO ANNO 2010: SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

CONTABILITA' e PdC



Novità

Le **principali novità fiscali** riguardanti l'anno 2010 sono state riportate nei rispettivi paragrafi e in sintesi riguardano:

- **deducibilità interessi passivi per i soggetti IRES:** dal 2010 la quota del risultato operativo lordo (ROL) non utilizzata potrà essere portata ad incremento dei risultati operativi lordi dei successivi periodi d'imposta, inoltre, non si applica il bonus previsto per gli anni 2008 (euro 10.000) e 2009 (euro 5.000). L'AdE, con la circolare 23.6.2010 n.38, ha fornito alcune importanti precisazioni sull'argomento;
- proroga **moratoria bancaria** per le piccole e medie imprese;
- **soci-amministratori:** obbligo di iscrizione sia alla gestione separata che alla gestione previdenziale commercianti o artigiani, qualora l'opera svolta a favore della società abbia carattere di abitudine e prevalenza (art. 12, co. 11, DL n. 78/2010);
- **lavori in corso:** determinazione delle rimanenze finali di opere pluriennali in caso di lavori dati in subappalto (RM n. 117 del 5.11.2010);
- **valutazione titoli;**
- **ravvedimento operoso:** nuovo tasso legale dall'1/1/2011 e nuove sanzioni dall'1/2/2011.

INDICE ARGOMENTI:

- 1) Fatture da emettere – note credito da emettere;
- 2) Fatture da ricevere – note credito da ricevere;
- 3) Interessi maturati sui c/c bancari – deducibilità interessi passivi – compensazioni di partite – compensazione legale e volontaria dei crediti e debiti – ricevute bancarie di fine anno – interessi di mora;
- 4) Ratei attivi e passivi – interessi passivi sui finanziamenti per acquisto autovetture;
- 5) Costi del personale: TFR, rateo ferie non godute e 14^a mensilità – fondi pensione - lavoro interinale;
- 6) Agenti e rappresentanti di commercio: imputazione fiscale delle provvigioni attive e passive, FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica;
- 7) Compensi agli amministratori – Indennità di fine mandato;
- 8) Compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- 9) Conguaglio INAIL;
- 10) Fondo rischi su crediti;
- 11) Rimanenze di magazzino;
- 12) Risconti attivi e passivi – Leasing immobiliari e scorporo terreno – leasing autovetture;
- 13) Ammortamenti: beni materiali e immateriali – contributi in conto impianti – affitto d'azienda;
- 14) Manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento;
- 15) Costi capitalizzati;
- 16) Costruzioni interne (in economia);
- 17) Utili o perdite su cambi non realizzati;
- 18) Distinzione crediti/debiti esigibili entro/oltre l'esercizio successivo;
- 19) Valutazione partecipazioni;
- 20) Versamento soci in c/copertura perdite;
- 21) Imposte sul reddito – ravvedimento operoso.

PREMESSA

La dinamica finanziaria delle operazioni di gestione non sempre si manifesta di pari passo con quella economica dei costi e dei ricavi che dalla stessa scaturiscono. Di conseguenza, a fine esercizio, **per una corretta redazione del bilancio di esercizio**, occorre procedere alla rilevazione di tutte le **scritture di assestamento** nel rispetto del **principio di competenza economica**¹.

Inoltre, si ricorda che la **riforma societaria**, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ha abrogato il 2° co. dell'art. 2426 del cod. civ., di conseguenza, non è più consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

¹ **PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA** (art. 2423-bis cod. civ.): è opportuno ricordare che questo principio deve essere rispettato da tutte le aziende in sede di chiusura dell'esercizio e va coordinato con quello della **correlazione**, in base al quale i **costi seguono i ricavi** (RM del 2/5/1998 n. 52/E). I principi contabili (Oic n. 15) e la normativa fiscale (art. 109, co. 2, Tuir) hanno dettato norme specifiche per rispettare la **competenza economica**:

- a) per la **cessione di beni mobili** è la **consegna o spedizione** (ovvero data in cui si verifica l'effetto traslativo, se diverso o successivo, ad esempio, nelle vendite con patto di gradimento o in prova è il momento della comunicazione favorevole da parte dell'acquirente, ecc.). Per i **beni immobili** (e per quelli mobili per i quali è richiesto l'atto pubblico) il momento è quello della stipulazione dell'atto notarile (ovvero data in cui si verifica l'effetto traslativo, se diverso o successivo);
- b) per le **prestazioni di servizi: civilisticamente** è la parte maturata o utilizzata nell'anno (OIC 11); **fiscalmente** è l'**ultimazione della prestazione**, salvo alcune eccezioni; ad esempio per i contratti con corrispettivi periodici (es. locazione, noleggio, mutui, assicurazioni, ecc.): criterio della **maturazione del corrispettivo**, cioè si calcolano i ratei o i risconti; per le **opere ultrannuali** (es. appalti): criterio dello **stato di avanzamento lavori** (SAL).



Fino al 31.12.2007 la normativa fiscale (art. 109, co. 4, lett. b) del Tuir) dava la possibilità di dedurre alcuni costi, pur non essendo imputati a conto economico, a condizione che venisse compilato un apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi (quadro EC - Unico) nel quale venivano indicati i relativi valori civili e fiscali; la "Finanziaria 2008" (art. 1, co. 33, lett. q), legge n. 244/2007) ha eliminato questa possibilità

NB: di seguito si riportano le **principali scritture di assestamento**, utilizzando i conti del PdC-TeamSystem² (per eventuali approfondimenti relativi a ciascun conto si può consultare la "Guida operativa al PdC-TeamSystem" – 2008).

1) FATTURE DA EMETTERE

La valutazione delle rimanenze finali si effettua con riferimento alle quantità di **beni** (merci, prodotti finiti, semilavorati, ecc.) realmente esistenti in magazzino a fine esercizio (normalmente coincidente con il 31/12).

Quindi, ad esempio, se nel mese di dicembre dell'anno 2010 l'azienda ha venduto **merci** con regolare Ddt (Documento di trasporto), senza aver ancora emesso la relativa fattura di vendita (termine ultimo di emissione 15.1.2011), considerato che l'IVA è esigibile già nel mese di dicembre, al 31.12.2010 occorre fare la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
15/05/045	Fatture da emettere (SP C.II.1)	1.200,00	
58/05/010	Merci c/vendite (CE A.1)		1.000,00
48/05/045	Iva su vendite (SP D.12)		200,00

Nel nuovo anno, al momento dell'emissione della fattura, si deve fare la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
14/00000	Crediti v/clienti (SP C.II.1)	1.200,00	
15/05/045	Fatture da emettere (SP C.II.1)		1.200,00

Se le fatture da emettere riguardano **prestazioni di servizi** ultimate e non riscosse, la cui IVA è esigibile nel momento del pagamento del corrispettivo, le scritture sono le seguenti:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
15/05/045	Fatture da emettere (SP C.II.1)	1.000,00	
58/10/005	Ricavi per prestazioni di servizi (CE A.1)		1.000,00

Nel nuovo anno, al momento dell'emissione della fattura, si deve fare la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
14/00000	Crediti v/clienti (SP C.II.1)	1.200,00	
15/05/045	Fatture da emettere (SP C.II.1)		1.000,00
48/05/045	Iva su vendite (SP D.12)		200,00



Importante

Le eventuali **differenze** tra l'importo provvisorio contabilizzato come fatture da emettere e quello effettivamente fatturato saranno rilevate come **sopravvenienze attive o passive**.

NOTE CREDITO DA EMETTERE: se al 31/12 l'azienda non ha ancora emesso le note credito a favore di clienti per resi di merce, per contestazioni relative al prezzo esposto in fattura, per merce non conforme all'ordine o altro, si dovrà registrare il seguente articolo in partita doppia:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
58/05/215	Resi su vendite (CE A.1)	1.000,00	
58/05/220	Sconti su vendite (CE A.1)	1.500,00	
58/05/225	Abbuoni su vendite (CE A.1)	2.000,00	
58/05/230	Premi su vendite (CE A.1)	2.500,00	
52/05/015	Note credito da emettere (SP C.II.1)		7.000,00



Importante

Poiché il conto 52.05.015 è collegato alla voce SP C.II.1 ("Crediti v/clienti"), qualora la nota credito vada a rettificare una fattura attiva già riscossa e il saldo verso il cliente diventi avere, si consiglia di utilizzare, previa duplicazione e personalizzazione, il conto 52.05.290 ("Debiti diversi"), collegato alla voce SP D.14 ("Altri debiti")

² I conti senza codifica possono essere liberamente scelti dall'operatore tra quelli previsti nel PdC-TS oppure creati, duplicandoli e personalizzandoli secondo le regole riportate nella "Guida operativa al PdC-TeamSystem" - 2008.



2) FATTURE DA RICEVERE

L'azienda che al 31/12 ha già ricevuto dei **beni** (merci, prodotti finiti, semilavorati, ecc.) senza che sia ancora pervenuta la relativa fattura di acquisto potrà trovarsi di fronte ai seguenti casi:

1° Caso – Fattura di acquisto arrivata entro il 16 gennaio dell'anno successivo (l'IVA relativa può rientrare nella liquidazione del mese di dicembre o del 4° trimestre):

Conti	Descrizione	Dare	Avere
66/25/005	Merci c/acquisti (CE B.6)	1.000,00	
18/20/005	Iva su acquisti (SP C.II.4-bis)	200,00	
41/05/005	Fatture da ricevere (SP D.7)		1.200,00



*Si ricorda che i **costi accessori di acquisto** (trasporti, dazi, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) confluiscono nel costo principale (ad esempio, Merci c/acquisti) se il fornitore li ha inclusi nel prezzo di acquisto, altrimenti gli stessi vanno rilevati nei costi per servizi (CE B.7).*

Nel nuovo anno, al ricevimento della predetta fattura, verrà fatta la seguente registrazione:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
41/05/005	Fatture da ricevere (SP D.7)	1.200,00	
40/00000	Debiti v/fornitori (SP D.7)		1.200,00

2° Caso – Fattura di acquisto arrivata dopo il 16 gennaio dell'anno successivo (l'IVA relativa rientra nella liquidazione del mese di gennaio o del 1° trimestre dell'anno successivo):

Conti	Descrizione	Dare	Avere
66/25/005	Merci c/acquisti (CE B.6)	1.000,00	
41/05/005	Fatture da ricevere (SP D.7)		1.000,00

Nel nuovo anno, al ricevimento della predetta fattura, verrà fatta la seguente registrazione:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
41/05/005	Fatture da ricevere (SP D.7)	1.000,00	
18/20/005	Iva su acquisti (SP C.II.4-bis)	200,00	
40/00000	Debiti v/fornitori (SP D.7)		1.200,00

Come già detto per le fatture da emettere, anche per le fatture da ricevere possono verificarsi delle **differenze** che daranno origine a **sopravvenienze attive o passive**.

Anche per i costi relativi a **prestazioni professionali, provvigioni passive e altre spese per servizi** di competenza dell'esercizio in chiusura occorre fare scritture analoghe (vedi sopra il 2° caso), utilizzando naturalmente il conto specifico di costo.



*In generale, anche se da un punto di vista civilistico bisogna comunque rispettare il principio di competenza, fiscalmente occorre tener conto anche del principio della **certezza ed oggettiva determinabilità** (art. 109 del Tuir).*

NOTE CREDITO DA RICEVERE: se al 31/12 l'azienda non ha ancora ricevuto le note credito da fornitori per contestazioni relative al prezzo esposto in fattura, per merce non conforme all'ordine o altro, si dovrà registrare il seguente articolo in P.D.:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18/40/040	Note credito da ricevere (SP D.7)	4.500,00	
66/25/030	Resi su acquisti di merci (CE B.6)		1.000,00
66/25/035	Sconti e abbuoni su acquisti di merci (CE B.6)		1.500,00
66/25/040	Premi su acquisti di merci (CE B.6)		2.000,00



Poichè il conto 18.40.040 è collegato alla voce SP D.7 ("Debiti v/fornitori"), qualora la nota vada a rettificare una fattura passiva già pagata e il saldo verso il fornitore diventi dare, si consiglia di utilizzare, previa duplicazione e personalizzazione, il conto 18.40.090 ("Altri crediti v/fornitori"), collegato alla voce SP C.II.5 ("Crediti verso altri").

3) INTERESSI MATURATI SUI C/C BANCARI

Dopo un attento **controllo e confronto** degli estratti conto bancari con i valori contabili dell'azienda, si deve procedere alla contabilizzazione degli interessi, sia attivi che passivi, **maturati nell'esercizio**, oltre alle eventuali altre competenze. Dall'importo degli interessi attivi, la banca trattiene l'importo della **ritenuta fiscale**, effettuata **a titolo di acconto per le imprese e a titolo d'imposta per i professionisti**.



Esempio:

Interessi attivi lordi maturati € 600 (Ritenuta d'acconto 27%), interessi passivi € 220 e spese bancarie € 50.

La scrittura sarà:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
24/05/001	Banca c/c (SP C.IV.1)	168,00	
88/20/010	Interessi passivi sui debiti v/banche di credito ordinario (CE C.17)		220,00
68/05/370	Oneri bancari (CE B.7)	50,00	
18/20/050	Erario c/ritenute subite (SP C.II.4bis)	162,00	
87/20/035	Interessi attivi su depositi bancari (CE C.16.d)		600,00

Le ritenute subite dalle imprese vengono recuperate nella dichiarazione dei redditi.

DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

A) SOGGETTI IRPEF (art. 61 del Tuir)

Con decorrenza dal **1° gennaio 2008** vengono **soppresse** le disposizioni che limitavano la deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del reddito d'impresa:

- **pro-rata patrimoniale** ex art. 62 del Tuir,
- **thin-cap** ex art. 63 del Tuir,

pertanto, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli considerati componente accessorio del costo ex art. 110, co. 1, lett. b), Tuir, sono deducibili in base al seguente **rapporto**:

$$\frac{\text{ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa}^3}{\text{ricavi e proventi complessivi}}$$



Importante

*Tra gli interessi passivi indeducibili si segnalano gli **interessi moratori non pagati**, quelli derivanti dalle liquidazioni IVA trimestrali e quelli non inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 61 Tuir). Un'ipotesi frequente di interessi passivi non inerenti è quella che si riscontra, in particolare nelle società di persone, in presenza di **prelievi dei soci eccedenti le riserve di patrimonio netto**. In tale situazione una quota degli eventuali interessi passivi imputati al conto economico, da calcolare in proporzione all'eccedenza dei prelievi rispetto alle riserve disponibili, deve essere considerata **indeducibile** e riportata tra le variazioni in aumento nel quadro RF.*

B) SOGGETTI IRES (art. 96 del Tuir)

Con decorrenza dal periodo in corso al **1° gennaio 2008** vengono **soppresse** le disposizioni che limitavano la deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del reddito d'impresa:

- **pro-rata patrimoniale** ex art. 97 del Tuir,
- **thin-cap** ex art. 98 del Tuir,

pertanto, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli considerati componente accessorio del costo ex art. 110, co. 1, lett. b), Tuir, sono **deducibili** in ciascun periodo d'imposta **fino a concorrenza degli interessi attivi** e proventi assimilati. **L'eccedenza** è deducibile, sempre nell'anno, nel **limite del 30% del risultato operativo lordo** della gestione caratteristica (**ROL**) oppure **dal reddito dei successivi periodi d'imposta**, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e assimilati, sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza. Inoltre, dal 2010, scatta il riporto in avanti del ROL inutilizzato; in pratica, se il 30% del ROL di un determinato anno supera gli interessi passivi netti, l'eccedenza può essere portata in aumento della soglia di deducibilità degli anni successivi.

Quindi dal 2008 sono deducibili gli interessi passivi in base a due limiti: interessi attivi + 30% del ROL; il ROL è dato da:

Risultato Operativo Lordo = Valore della Produzione (A) - Costo della Produzione (B), escluse le voci ammortamenti (B.10.a e B.10.b) e i canoni leasing di beni strumentali (parte di B.8).

Si precisa che assumono rilevanza gli **interessi passivi** e gli **interessi attivi**, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti:

- da contratti di mutuo,
- da contratti di locazione finanziaria,
- dall'emissione di obbligazioni e titoli similari,
- da ogni altro rapporto avente causa finanziaria,

con **esclusione degli interessi impliciti** derivanti da debiti di natura commerciale e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.

³ Compresi quelli che non vi concorrono in quanto esclusi.



Novità

Dal 2010, ai fini della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES, la quota del **risultato operativo lordo (ROL) non utilizzata** potrà essere portata ad incremento dei risultati operativi lordi dei successivi periodi d'imposta.

Per il **2010** non si applica il bonus previsto per gli anni 2008 (euro 10.000) e 2009 (euro

5.000).

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23.6.2010 n.38, ha fornito le seguenti precisazioni sull'argomento:

- rientrano nell'applicazione dell'art. 96 del Tuir anche gli interessi attivi su prestiti ai dipendenti;
- sono interamente deducibili gli interessi espliciti, pattuiti dalle parti nel contratto di compravendita, al pari di quelli impliciti;
- non rientrano nell'applicazione dell'art. 96 del Tuir gli interessi attivi e passivi sui depositi cauzionali, in quanto non hanno una causa finanziaria, ma riguardano solo rapporti di natura commerciale.

ESEMPIO: si ipotizzano i seguenti dati (periodo 2010):

- interessi passivi	€ 145.000
- interessi attivi	€ 1.000
- Valore della Produzione (A)	€ 6.000.000
- Costi della Produzione (B)	€ 5.900.000
- Ammortamenti (B.10.b)	€ 200.000
- Canoni leasing (B.8)	€ 100.000

ROL (Risultato Operativo Lordo)

= Valore della Produzione (A)	€ 6.000.000
- Costi della Produzione (B)	€ 5.900.000
+ Ammortamenti (B.10.b)	€ 200.000
+ Canoni leasing (B.8)	€ 100.000
ROL	€ 400.000

Limite di deducibilità interessi passivi = 30% ROL = **120.000** (400.000 x 30%)

Interessi passivi (al netto degli interessi attivi)

= interessi passivi	145.000
- <u>interessi attivi</u>	- 1.000
	144.000

Eccedenza interessi passivi

= interessi passivi "netti"	144.000
- <u>limite deducibilità int.pass.</u>	- 120.000
	24.000

Tale **eccedenza di interessi passivi (€ 24.000)** può essere dedotta dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e assimilati, sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.

COMPENSAZIONE DI PARTITE

E' vietata, ad esempio, se a fine esercizio presso la stessa Banca risultano più conti correnti: c/c n. 1215 con saldo dare di € 50.000 e c/c n. 2312 con un saldo avere di € 10.000; in questo caso va riportato nella voce "SP C.IV.1 - Depositi bancari e postali" dell'attivo € 50.000 e nella voce "SP D.4 - Debiti verso banche" del passivo € 10.000, e non solo il saldo di € 40.000 nella voce dell'attivo ("SP C.IV.1 - Depositi bancari e postali").

COMPENSAZIONE LEGALE O VOLONTARIA DEI CREDITI E DEBITI (art. 1241 e segg. cod. civ.)

Si verifica quando nei confronti dello stesso soggetto si hanno contemporaneamente rapporti di credito e di debito; ad esempio, quando nei confronti dello stesso soggetto si assume la veste di cliente e fornitore.

In questi casi l'**estinzione per compensazione** è possibile quando il debito:

- 1) è rappresentato da **denaro o cose fungibili**;
- 2) è **liquido**, cioè determinato nel suo ammontare;
- 3) è **esigibile** ovvero non sottoposto a termine o condizione.

E' opportuno che la compensazione di cui sopra sia avvalorata da uno scambio di corrispondenza tra le parti.

RICEVUTE BANCARIE DI FINE ANNO

Le ricevute bancarie già contabilizzate sul c/c dalla Banca, ma non ancora pagate dal cliente devono risultare ancora tra i **crediti verso clienti** (conto 15.05.035 "Ricevute bancarie s.b.f.").

L'anticipazione ricevuta dalla Banca rappresenta quindi un debito di finanziamento da registrare nel conto 34.05.085 ("Banca c/ricevute s.b.f.") con la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
15/05/035	Ricevute bancarie s.b.f. (SP C.II.1)	1.000,00	
34/05/085	Banca c/ricevute s.b.f. (SP D.4)		1.000,00



INTERESSI DI MORA (DLgs n. 231/2002)

Il DLgs n. 231/2002⁴, entrato in vigore il 7/11/2002 ha introdotto, con riferimento ai contratti conclusi dopo l'8/8/2002, la previsione di un **termine legale per i pagamenti**, decorso il quale maturano automaticamente gli interessi di mora. Di conseguenza, **il creditore non deve più provvedere alla messa in mora del debitore** affinché maturino gli interessi. Se le parti non concordano un diverso termine di pagamento, gli **interessi di mora decorrono automaticamente trascorsi 30 giorni** (60 per i prodotti deteriorabili) **dalla data di ricevimento della fattura** da parte del debitore o da quella di consegna della merce o della prestazione del servizio.

Salvo diverso accordo fra le parti, gli interessi di mora sono fissati in misura pari al 8,00%⁵ annuo (1,00% + 7%) per il primo semestre 2010 e all'8,00% (1,00% + 7%) per il secondo semestre 2010.

Di conseguenza, si dovranno iscrivere nel conto economico, secondo il **principio di competenza**, gli interessi moratori riferiti ai crediti non incassati e ai debiti non pagati alla scadenza pattuita tra le parti o, in mancanza di accordo scritto, determinata "ex lege".

Il **creditore**, pertanto, rileverà in P.D. gli **interessi attivi di mora** con la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
26/05/005	Ratei attivi (SP D)	120,00	
87/20/047	Interessi attivi di mora non percepiti (CE C.16.d)		120,00

Trattandosi di proventi di dubbia riscossione, sarà opportuno fare la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
78/10/040	Acc.to per rischi crediti per interessi di mora (CE B.10.d)	120,00	
16/10/040	F.do rischi su crediti per interessi di mora (SP C.II.1)		120,00

Il **debitore**, invece, dovrà rilevare gli **interessi passivi di mora**, salvo che non risulti già certa o molto probabile la rinuncia al loro addebito da parte del creditore:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
88/20/046	Interessi passivi indeducibili (CE C.17)	120,00	
54/05/005	Ratei passivi (SP E)		120,00

Gli interessi passivi rilevati sopra sono indeducibili in quanto, **dal 1° gennaio 2004** (art. 109, co. 7, Tuir), la deducibilità di questi oneri, nonché la tassazione dei relativi proventi, deve avvenire secondo il **principio di cassa** (norma applicabile anche alle imprese minori).

In caso di rinuncia agli interessi da parte del creditore, sarà necessario rilevare le relative sopravvenienze.

4) RATEI ATTIVI E PASSIVI

A fine esercizio, sempre per rispettare il principio della **competenza** economica (art. 2423-bis cod. civ.), occorrerà rilevare quelle quote di costi e/o di ricavi che pur essendo maturati non sono ancora stati pagati o riscossi. Vanno evidenziati anche in **nota integrativa** quando il loro ammontare sia significativo.

Esempio n. 1: fitto attivo trimestrale di euro 1.500,00, relativo al periodo 1/12/2010 – 28/02/2011, da riscuotere posticipatamente:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
26/05/005	Ratei attivi (SP D)	500,00	
64/05/005	Fitti attivi fabbricati strumentali (CE A.5)		500,00

Nell'anno successivo, in data 28/02/2011, si rileverà:

- al momento dell'emissione della fattura (per semplicità non si tiene conto dell'eventuale IVA):

Conti	Descrizione	Dare	Avere
14/00000	Crediti v/clienti (SP C.II.1)	1.500,00	
26/05/005	Ratei attivi (SP D)		500,00
64/05/005	Fitti attivi fabbricati strumentali (CE A.5)		1.000,00

- al momento della riscossione:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
24/15/005	Denaro in cassa (SP C.IV.3)	1.500,00	
14/00000	Crediti v/clienti (SP C.II.1)		1.500,00

⁴ Decreto emanato in attuazione della Direttiva UE 2000/35.

⁵ **Tasso variabile** determinato in base alle operazioni di rifinanziamento effettuate dalla **Banca Centrale Europea (BCE)**, al quale si aggiunge la **maggiorazione fissa del 7%** (9% per i prodotti alimentari deteriorabili).



Esempio n. 2: il 28 febbraio 2011 scade la rata di un mutuo passivo relativa al periodo 01/09/2010-28/02/2011, gli interessi ammontano a € 600,00:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
88/20/015	Interessi passivi su mutui (CE C.17)	400,00	
54/05/005	Ratei passivi (SP E)		400,00

INTERESSI PASSIVI SUI FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DI AUTOVETTURE (Circ. AdE n. 47/E del 18/6/2008)

Con la suddetta circolare, l'AdE ha stabilito che gli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti contratti relativamente a veicoli potranno essere dedotti nella misura del:

- **80%** se riferibili ai mezzi di trasporto richiamati nel comma 1, lettera b) dell'art. 164 del Tuir (veicoli "destinati ad essere utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa") utilizzati da **agenti e rappresentanti** (conto 88/20/030 "Interessi passivi auto agenti e rappresentanti");
- **40%** se riferibili ai mezzi di trasporto richiamati nel comma 1, lettera b) dell'art. 164 del Tuir (veicoli "destinati ad essere utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa") utilizzati da **altre imprese e professionisti** (conto 88/20/032 "Interessi passivi finanziam. auto parz. ded.");
- **90%** se sostenuti relativamente a mezzi di trasporto dati in **uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta (art. 164, co. 1, lett. b-bis, Tuir) (conto 88/20/031 "Interessi passivi auto fringe benefit dipendenti").

Tali interessi non dovranno subire l'ulteriore limitazione di cui all'art. 96 del Tuir.

Nell'anno successivo, in data 28/02/2011, al momento del pagamento si rileverà:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
54/05/005	Ratei passivi (SP E)	400,00	
88/20/015	Interessi passivi su mutui (CE C.17)	200,00	
24/05/001	Banca c/c (SP C.IV.1)		600,00

Si ricorda che i **mutui passivi** vanno esposti in bilancio al loro valore nominale, di conseguenza è opportuno controllare che il saldo avere del relativo conto corrisponda al residuo debito al 31/12 risultante dal piano di ammortamento dell'istituto finanziatore.



Novità

In una riunione tenutasi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata prevista la **proroga di 7 mesi della moratoria sui debiti**. Le condizioni di accesso sono le stesse stabilite nell'accordo del 3 agosto 2009. Sono ammesse allora moratorie le piccole e medie imprese che non hanno ancora fruito della moratoria o che hanno già fruito della moratoria ma intendono richiederla per nuove operazioni.

La **sospensione del pagamento delle rate** dei finanziamenti bancari a medio/lungo termine (mutui) vale **solo per la quota capitale**, quindi rimane inalterato l'obbligo di registrare il rateo passivo sulla quota interessi. Naturalmente la sospensione del pagamento delle rate comporta l'**allungamento del piano di ammortamento** per il periodo corrispondente e l'aumento degli interessi.

L'accordo ABI ha, inoltre, previsto per le banche aderenti la disponibilità di posticipare il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing per un **periodo di 12 mesi (leasing immobiliare)** o **6 mesi (leasing mobiliare)**. Anche in tal caso gli interessi passivi devono comunque essere pagati alla scadenza prevista nel contratto e la sospensione della quota capitale determina un allungamento del piano di ammortamento e quindi slitterà il termine per esercitare l'opzione di riscatto.

5) COSTI DEL PERSONALE (TFR, RATEO FERIE NON GODUTE e 14^a MENSILITA')

Le aziende con lavoratori dipendenti devono imputare al 31/12, fra i costi dell'esercizio, l'importo del **T.F.R. maturato e non pagato** a favore degli stessi, i costi relativi ai **permessi** e alle **ferie non godute** ed eventualmente il **rateo maturato della quattordicesima**, oltre ai relativi **contributi INPS**.

Gli accantonamenti maturati a partire dall'1.1.2001 vengono ridotti della parte del loro ammontare costituita dalle **rivalutazioni annuali** del fondo accantonato, che vanno separatamente tassate con un'**imposta sostitutiva** pari all'**11%**.

Quest'imposta **si applica annualmente** ed è versata dal sostituto d'imposta (Mod. F24, codice tributo 1712) in **acconto** entro il **16 dicembre**, in misura non inferiore al **90%** di quanto dovuto in base alla rivalutazione dell'anno precedente o al 90% di quanto si prevede maturerà nell'anno di riferimento. Il saldo dell'imposta sostitutiva deve essere versato entro il **16 febbraio** dell'anno successivo (Mod. F24, codice tributo 1713).

Entro il 16 dicembre, versamento **acconto imposta sostitutiva** su rivalutazione TFR:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
48/05/015	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR (SP D.12 / C.II.4bis)	28,00	
24/05/001	Banca c/c (SP C.IV.1)		28,00



Al 31/12 la rilevazione nel conto **Debiti per T.F.R.** deve essere effettuata al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, il cui saldo va versato entro il 16 febbraio dell'anno successivo:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
72/20/005	TFR (CE B.9.c)	1.000,00	
31/05/005	Debiti p/T.F.R. (SP C)		970,00
48/05/015	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR (SP D.12 / C.II.4bis)		30,00

FONDI PENSIONE (TFR maturato dall'1.1.2007)

I lavoratori dipendenti del settore privato, entro 6 mesi⁶ dalla data di assunzione, devono scegliere se destinare il proprio TFR ai fondi pensione oppure mantenerlo in azienda.

Effetti della decisione:

- **scelta** da parte del lavoratore **per il TFR** :
 - nelle imprese con **almeno 50 addetti**, questa decisione comporta da parte dell'azienda il trasferimento dello stesso all'apposito **Fondo di tesoreria** istituito presso l'**INPS**;
 - nelle imprese con **meno di 50 addetti**, questa scelta non comporta alcun trasferimento al **Fondo di tesoreria**, di conseguenza il TFR rimane in azienda;
- qualora il lavoratore **non faccia alcuna scelta** il TFR maturando viene destinato dal datore di lavoro mensilmente:
 - al Fondo di previdenza collettiva previsto dagli accordi/contratti collettivi;
 - se il CCNL prevede più Fondi di previdenza collettiva, a quello cui ha aderito il maggior numero di lavoratori;
 - in assenza dei predetti fondi, al FONDINPS (Fondo pensione complementare istituito presso l'INPS).

Se il **TFR** viene **destinato ai fondi pensione** il datore di lavoro deve provvedere **mensilmente** al pagamento del TFR alla previdenza complementare, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti a partire dall'1.7.2007, anche con riferimento alle quote maturate nel periodo compreso tra la data di adesione e il 30.6.2007.

Dal punto di vista contabile, le imprese devono contabilizzare **mensilmente** la quota di TFR da destinare ai fondi di previdenza nella voce **B.9.c** di Conto Economico ("Costi per il personale-Trattamento di fine rapporto"), con contropartita un debito a breve termine (voce **D.14** "Altri debiti" di Stato Patrimoniale) e eventualmente il recupero della quota previdenziale IVS dello 0,50%.

Conti	Descrizione	Dare	Avere
72/20/008	TFR destinato ai fondi pensione (-50 dip.) (CE B.9.c)	1.000,00	
52/05/200	Debiti v/Fondi pensione ⁷ (SP D.14)		970,00
18/35/005	Dipendenti c/contributi anticipati (SP C.II.5)		30,00

Conti	Descrizione	Dare	Avere
52/05/200	Debiti v/Fondi pensione (SP D.14)	970,00	
24/05/001	Banca X c/c (SP C.IV.1)		970,00

Qualora sia prevista una **contribuzione** al Fondo pensione anche a carico del datore di lavoro, la stessa sarà rilevata alla voce **B.9.d** "Trattamento di quiescenza e simili" di Conto Economico tramite l'uso del conto 72/25/005 (Accantonamento al fondo trattamento quiescenza previdenza integrativa).

Se invece il TFR viene trasferito al **Fondo di tesoreria INPS** (imprese con almeno 50 dipendenti) il datore di lavoro rileva mensilmente le quote di TFR maturate dai dipendenti (voce **B.9.c** di conto economico), con contropartita un debito a breve termine nei confronti dell'INPS (voce **D.13** di Stato patrimoniale):

Conti	Descrizione	Dare	Avere
72/20/007	TFR destinato ai fondi pensione (+49 dip.) (CE B.9.c)	1.000,00	
50/05/015	Debiti v/Fondo tesoreria INPS (SP D.13)		970,00
18/35/005	Dipendenti c/contributi anticipati (SP C.II.5)		30,00

Conti	Descrizione	Dare	Avere
50/05/015	Debiti v/Fondo tesoreria INPS (SP D.13)	970,00	
24/05/001	Banca X c/c (SP C.IV.1)		970,00

RIVALUTAZIONE ANTICIPO IMPOSTA SU T.F.R.

Al 31/12 gli anticipi di imposta su T.F.R. devono essere rivalutati ad un tasso pari al 75% dell'indice ISTAT aumentato dell'1,5% con la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18/20/070	Erario c/acconto ritenuta su T.F.R. (SP C.II.4bis)	100,00	
87/05/040	Interessi attivi per acconto ritenute su TFR (CE C.16.a)		100,00

⁶ I lavoratori in servizio al 31.12.2006 dovevano fare l'opzione entro il 30.6.2007.

⁷ E' consigliabile utilizzare singoli conti di debito acceso a ciascun fondo pensione.



RATEO FERIE NON GODUTE e RATEO 14^a MENSILITÀ

Rilevazione del **rateo ferie non godute**, dell'eventuale **rateo 14^a mensilità⁸** e dei **contributi sociali** relativi:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
72/05/010	Salari e stipendi (CE B.9.a)	140,00	
72/15/005	Oneri sociali INPS (CE B.9.b)	100,00	
54/05/005	Ratei passivi (SP E)		80,00
52/05/060	Dipendenti c/ferie da liquidare (SP D.14) oppure Ratei passivi (SP E) ⁹		160,00

Nell'anno successivo rileveremo il giroconto:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
54/05/005	Ratei passivi (SP E)	80,00	
52/05/060	Dipendenti c/ferie da liquidare (SP D.14)	160,00	
72/05/010	Salari e stipendi (CE B.9.a)		140,00
72/15/005	Oneri sociali INPS (CE B.9.b)		100,00



Importante

Sono fiscalmente deducibili nell'esercizio di **competenza** anche altri **accantonamenti di quiescenza**: indennità di cessazione del rapporto di agenzia, di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.

LAVORO INTERINALE

L'Oic (vedi "Interpretativo 1") ha precisato che nella voce B.9 del Conto Economico relativa ai **costi del personale** si iscrivono tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente, **incluso il lavoro interinale** (ora "Somministrazione lavoro") e questo in base al noto principio della "**prevalenza della sostanza sulla forma**" introdotto con l'art. 2423-bis n. 1, cod. civ. dalla riforma societaria.

6) AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

IMPUTAZIONE FISCALE DELLE PROVVISORIE ATTIVE E PASSIVE: l'Agenzia delle Entrate (AdE) con risoluzione n. 115/E dell'8/8/2005 aveva precisato che il momento della **stipula del contratto** rappresenta la data di **ultimazione della prestazione** di servizi di agenzia ai sensi dell'art. 109, co. 2, lett. b), del Tuir, a prescindere dall'esecuzione materiale dello stesso. A sostegno di questa tesi l'AdE richiamava l'art. 1742 del cod. civ., in base al quale l'**obbligo principale dell'agente** consiste proprio nel **promuovere la conclusione dei contratti**, di conseguenza in detto momento giunge a compimento la prestazione di servizio e, quindi, sorge il diritto alla provvigione, risultando così verificati i requisiti per la competenza fiscale: oggettiva determinabilità ed esistenza certa della provvigione.

Con la RM n. 91/E del 12/7/2006 l'AdE, integrando quanto indicato nella predetta RM n. 115/E, precisa che, quando il periodo d'imposta in cui viene concluso il contratto **non coincide** con quello in cui il preponente adempie alla propria prestazione (contratti stipulati, ad esempio, a fine anno con **consegna o spedizione** nell'esercizio successivo a quello di conclusione del contratto), le **provvigioni passive** sono **deducibili** in quest'ultimo periodo, coincidente con quello in cui vengono **rilevati i ricavi** (vedi anche risposta interpello del 22.6.2006 n. 954-87316). Infatti, il principio di competenza ex art. 109, co. 2, lett. b), Tuir va applicato in combinazione con quello della **correlazione**, secondo il quale è necessario individuare, in via preliminare, la **competenza dei ricavi** per poi stabilire la deduzione nello stesso anno dei costi ad essi relativi. Inoltre, si ricorda che le **provvigioni attive** sono imponibili in capo all'**agente** nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo **concludono** il contratto procurato dall'agente stesso (indipendentemente dalle diverse pattuizioni contrattuali), momento che, peraltro, deve coincidere con quello in cui sorge il diritto alla provvigione.

FIRR, INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA, INDENNITÀ MERITOCRATICA

Per quanto riguarda gli **agenti di commercio**, ai sensi dell'art. 1751 cod. civ., l'**indennità** è costituita dai seguenti tre elementi:

- indennità di risoluzione del rapporto (**FIRR**) liquidata dall'Enasarco;
- **indennità suppletiva di clientela** liquidata dalla casa mandante;
- **indennità meritocratica** liquidata dalla casa mandante.

I contributi FIRR devono essere versati annualmente dalla casa mandante alla Fondazione ENASARCO. Al termine dell'esercizio, la casa mandante effettuerà la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
68/05/285	Contributi Enasarco, FIRR (CE B.7)	100,00	
50/05/030	Enasarco c/contributi (SP D.13)		100,00

⁸ Mentre l'accantonamento del costo relativo alla **14^a mensilità** maturato in sei mesi costituisce **rateo passivo**, l'accantonamento del costo relativo alle **ferie maturate** costituisce un **debito v/dipendenti** (voce D.14 del Passivo "Altri debiti").

⁹ Relativamente alle ferie, se il periodo di maturazione è a cavallo di due esercizi il costo deve essere accantonato tra i ratei passivi.



In base al principio contabile Oic n. 19, l'**indennità suppletiva di clientela** deve essere rilevata dalla casa mandante nella voce B.1 del passivo di Stato Patrimoniale ("Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili") come segue:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
72/25/025	Acc.to al f.do per indennità suppletiva di clientela (CE B.7)	100,00	
30/05/025	Fondo per indennità suppletiva di clientela (SP B.1)		100,00

La stessa regola vale per l'indennità meritocratica.



INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA: dopo alcune sentenze altalenanti la Corte di Cassazione (n. 24973/2006, n. 1910/2007) con la sentenza n. 13506/2009 sembra che si sia definitivamente orientata per la **deducibilità** degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela in base al **principio di competenza**, nonostante che il relativo esborso è solo eventuale (l'indennità non va corrisposta quando il rapporto si scioglie per iniziativa o fatto imputabile all'agente). Le motivazioni dell'abbandono del criterio di cassa a favore di quello di competenza fanno perno sul nuovo testo dell'art. 1751 del cod. civ., come sostituito dal DLgs n. 303/1991 in esecuzione della Dir. CEE 86/653, applicabile dal 1° gennaio 1993.

Occorre ricordare che l'**Amministrazione Finanziaria** ha cercato di seguire gli altalenanti orientamenti della Corte passando da una prima interpretazione favorevole alla deducibilità degli accantonamenti per competenza (Nota 9/120/1980 e R.M. 59/E/2004) a quella diametralmente opposta della deducibilità solo per cassa (Circolare 42/E/2007).

La nuova sentenza della Cassazione, con il conseguente corollario che **la deduzione degli accantonamenti per competenza sarebbe legittima e non contestabile a partire dall'anno 1993**, dovrebbe determinare l'annullamento delle verifiche in corso o già concluse e non ancora definite, effettuate per i periodi d'imposta 2004 e 2005 in applicazione della predetta circolare 42/2007.

7) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

a) COMPENSO IN MISURA FISSA:

Civilisticamente l'importo deliberato per l'esercizio dall'assemblea dei soci costituisce costo di **competenza**. Anche in caso di prestazione gratuita è opportuna una **delibera assembleare** onde evitare eventuali controversie giudiziarie e/o accertamenti fiscali.

Fiscalmente (art. 95, co. 5 del Tuir) è stabilito che detti compensi sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono pagati (**criterio di cassa**). A riguardo si segnala anche che **la Corte di Cassazione** (sentenze n. 6599 del 9.5.2002, n. 28595 del 2.12.2008, n. 24957 del 10.12.2010) nega all'Amministrazione Finanziaria la possibilità di sindacare relativamente alla **congruità del compenso** deliberato a favore degli amministratori.

Le rilevazioni contabili sono:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
68/05/136 ¹⁰	Compensi amministratori professionisti (soci di SpA-Srl) (CE B.7)	1.500,00	
52/05/005	Amministratori c/compensi (SP D.14)		1.500,00

Inoltre, occorre rilevare anche i contributi INPS¹¹ a carico della ditta (2/3), se dovuti:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
68/05/199 ¹²	Contributi Inps amministratori - co.co.co. (soci di SpA-Srl) [2/3] (CE B.7)	150,00	
50/05/010	INPS c/contributi sociali lavoro autonomo (SP D.13)		150,00

¹⁰ Nel PdC-TS sono stati previsti diversi conti relativamente ai compensi amministratori: professionisti (68.05.135/136/138), coll. coord. cont. (68.05.140/150/152), non pagati (68.05.155/137), l'operatore dovrà scegliere quello più adatto al proprio caso.

¹¹ **NOVITA'** – Le aliquote contributive della gestione separata INPS per l'anno 2010 sono: 26,72%, massimale euro 92.147,00 (17% se titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria/pensionati).

¹² Nel PdC-TS sono stati previsti 3 conti relativamente ai contributi Inps amministratori coll. coord. cont. (68.05.197/198/199), l'operatore dovrà scegliere quello più adatto al proprio caso.



Anche per i contributi INAIL si applica la stessa ripartizione (2/3 a carico della ditta):

Conti	Descrizione	Dare	Avere
68/05/218	Contributi Inail amministratori – co.co.co. (soci di SpA-Srl) [2/3] (CE B.7)	50,00	
50/05/020	INAIL c/contributi (SP D.13)		50,00

Al momento del pagamento:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
52/05/005	Amministratori c/compensi (SP D.14)	1.500,00	
48/05/085	Erario c/ritenute lavoro autonomo (SP D.12)		150,00
50/05/010	INPS c/contributi sociali lavoro autonomo [1/3] (SP D.13)		75,00
50/05/020	INAIL c/contributi [1/3] (SP D.13)		25,00
24/05/001	Banca c/c (SP C.IV.1)		1.250,00

b) COMPENSO IN PERCENTUALE SUGLI UTILI:

Nel caso sia previsto il compenso agli amministratori in forma di partecipazione agli utili, a fine esercizio non deve essere fatta alcuna scrittura contabile, mentre in sede di dichiarazione dei redditi si effettuerà una variazione in diminuzione per il compenso, se e nella misura in cui lo stesso sia stato effettivamente corrisposto.

Al momento della **distribuzione degli utili**, si dovrà fare la seguente scrittura contabile:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
28/45/005	Utile di esercizio (SP A.IX)	1.500,00	
52/05/005	Amministratori c/compensi (SP D.14)		1.500,00

Al momento del **pagamento** la scrittura generata sarà:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
52/05/005	Amministratori c/compensi (SP D.14)	1.500,00	
48/05/085	Erario c/ritenute lavoro autonomo (SP D.12)		150,00
50/05/010	INPS c/contributi sociali lavoro autonomo [1/3] (SP D.13)		75,00
50/05/020	INAIL c/contributi [1/3] (SP D.13)		25,00
24/05/001	Banca c/c (SP C.IV.1)		1.250,00

c) INDENNITA' DI FINE MANDATO:

Sempre più frequentemente le società attribuiscono agli amministratori un'ulteriore forma di remunerazione, sotto forma di indennità o **trattamento di fine mandato (TFM)**, che costituisce una sorta di compenso differito dell'opera prestata.

Affinché tale indennità sia fiscalmente deducibile secondo il principio competenza economica (art. 105 Tuir), è necessario che il diritto alla stessa risulti da **atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto** (delibera assembleare di nomina, ecc.), altrimenti la deducibilità seguirà il principio di cassa (art. 95, co. 5 del Tuir). Inoltre, la suddetta condizione (atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto) è richiesta anche all'amministratore per poter assoggettare il TFM a **tassazione separata**. A riguardo può essere sufficiente, ad esempio, l'**estratto notarile** del libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci o inviare all'amministratore con raccomandata copia della delibera in plico.

La rilevazione contabile dell'accantonamento dell'indennità è la seguente:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
83/05/020	TFM amministratori cococo (spa-srl e non soci di snc) ¹³ (CE B.7)	1.500,00	
30/05/020	Fondo per la cessazione di rapporti di co.co.co. (SP B.1)		1.500,00

¹³ Nel PdC-TS sono stati previsti 4 conti relativamente agli accantonamenti per TFM (83.05.005, 010, 015 e 020); l'operatore dovrà scegliere quello più adatto al proprio caso.



Novità

AMMINISTRATORE E SOCIO LAVORATORE: l'art. 12, co. 11 del DL n. 78/2010 stabilisce che la possibilità di iscrizione alla sola gestione previdenziale dell'attività prevalente è riservata solo ai commercianti, artigiani e coltivatori diretti; quindi, ne sono esclusi coloro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata INPS; di conseguenza, i **soci-amministratori sono obbligati ad iscriversi sia alla gestione separata che alla gestione previdenziale commercianti/artigiani, qualora l'opera svolta a favore della società abbia carattere di abitualità e prevalenza.**

La **Cassazione**, con sentenza n. 3240 del 12.2.2010, ha chiarito che la **prevalenza dell'attività lavorativa in ambito societario** va intesa come preminenza del lavoro del socio rispetto al lavoro prestato da altri soggetti all'interno della società.

8) COMPENSI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO

Dal 2004 anche i compensi corrisposti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro sono assoggettati a INPS¹⁴, di cui il 55% a carico della ditta associante e il 45% a carico del lavoratore associato.

In caso di corresponsione di acconti durante l'anno, si rileverà:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18/45/050	Associati in partecipazione c/utili (SP C.II.5 / D.14)	1.100,00	
48/05/085	Erario c/ritenute lavoro autonomo (SP D.12)		200,00
50/05/010	INPS c/contributi sociali lavoro autonomo [45%] (SP D.13)		80,00
50/05/020	INAIL c/contributi [1/3] (SP D.13)		100,00
24/05/001	Banca c/c (SP C.IV.1)		720,00

Per i contributi a carico della ditta la rilevazione sarà:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
68/05/271	Contributi INPS associati in partecipazione solo lavoro [55%] (CE B.7)	98,00	
50/05/010	INPS c/contributi sociali lavoro autonomo (SP D.13)		98,00

Conti	Descrizione	Dare	Avere
68/05/210 ¹⁵	Contributi Inail (CE B.7)	50,00	
50/05/020	INAIL c/contributi (SP D.13)		50,00

A fine esercizio non deve essere fatta alcuna scrittura contabile per i compensi erogati, mentre in sede di dichiarazione dei redditi si effettuerà una variazione in diminuzione per il compenso spettante (si applica il principio di **competenza economica**).

Al momento della **distribuzione degli utili**, la registrazione contabile sarà la seguente:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
28/45/005	Utile di esercizio (SP A.IX)	1.000,00	
18/45/050	Associati in partecipazione c/utili (SP C.II.5 / D.14)		1.000,00

9) CONGUAGLIO INAIL

Le aziende iscritte all'INAIL devono versare **entro il 16 febbraio** di ogni anno, oltre all'acconto per il premio dell'anno in corso, il conguaglio relativo all'anno precedente. Anche in questo caso **a fine anno** per rispettare il principio della competenza economica, in caso di conguaglio a debito, bisognerà fare la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
72/15/025	Oneri sociali INAIL (CE B.9.b)	250,00	
50/05/020	INAIL c/contributi (SP D.13)		250,00

Oppure in caso di **conguaglio a credito**:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18/25/030	INAIL c/conguaglio (SP C.II.5)	250,00	
72/15/025	Oneri sociali INAIL (CE B.9.b)		250,00

¹⁴ Per le aliquote contributive, vedi il precedente paragrafo relativo agli amministratori.

¹⁵ Nel PdC-TS sono stati previsti 5 conti relativamente ai contributi Inail amministratori coll. coord. cont. (68.05.210, 215, 216, 217 e 218), l'operatore dovrà scegliere quello più adatto al proprio caso e, successivamente, procedere alla duplicazione e personalizzazione.



10) FONDO RISCHI SU CREDITI

Civilisticamente, i crediti devono essere iscritti in bilancio in base al loro **presumibile valore di realizzo** (vedi principio contabile **Oic n. 15**); quelli in contenzioso vanno esposti separatamente.

Per semplificare le scritture contabili è stato creato solo il fondo rischi su crediti, invece di due: uno specifico (Fondo svalutazione crediti) per i crediti inesigibili in base ad un'analisi dettagliata dei singoli crediti e uno generico (Fondo rischi su crediti) per eventuali ulteriori perdite riguardanti la generalità dei crediti iscritti in bilancio.

Naturalmente, prima di procedere all'accantonamento al fondo rischi, bisogna stralciare i crediti inesigibili, utilizzando il fondo creato in precedenza e, per la parte eccedente, si rileva una perdita su crediti.

Conti	Descrizione	Dare	Avere
16/10/010	Fondo rischi su crediti v/clienti (SP C.II.1)	200,00	
84/10/005	Perdite su crediti ¹⁶ (CE B.14)	150,00	
84/10/006	Perdite su crediti ineducibili (CE B.14)	100,00	
14/00000	Crediti v/clienti (SP C.II.1)		450,00

Per l'accantonamento al fondo rischi la scrittura sarà:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
78/10/010	Acc.to p/rischi su crediti v/clienti (CE B.10.d)	250,00	
78/10/011	Acc.to per rischi su crediti ineducibile (CE B.10.d)	100,00	
16/10/010	Fondo rischi su crediti v/clienti (SP C.II.1)		250,00
16/10/011	Fondo rischi su crediti tassato (SP C.II.1)		100,00

Fiscalmente, l'accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti è **deducibile** nella **misura massima dello 0,5%** dei crediti commerciali iscritti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa (sono esclusi, ad esempio, quelli derivanti dalla cessione di beni strumentali, quelli di natura finanziaria, ecc.), finché detto fondo non abbia raggiunto il **5%** di tali crediti (art. 106 del Tuir).

Le **perdite su crediti** sono **deducibili** (solo ai fini IRPEF/IRES, non IRAP) se risultano da **elementi certi e precisi**¹⁷, e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a **fallimento**, a **liquidazione coatta amministrativa**, a **concordato preventivo** o ad **amministrazione straordinaria**, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi¹⁸.

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. 16330/2005, riconoscendo valida la tesi sostenuta in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, ha stabilito che le **perdite su crediti** sono **deducibili nell'esercizio di competenza** e cioè nell'anno in cui l'**irrecuperabilità si rende certa**, senza possibilità alcuna di rinvio a successivi esercizi¹⁹.

I **principali casi** in cui le perdite possono essere considerate risultanti da **elementi certi e precisi** sono:

- infruttuosa azione esecutiva individuale;
- verbale di pignoramento infruttuoso²⁰;
- fuga, irreperibilità e latitanza del debitore;
- accordo transattivo;
- comunicazione del legale che sconsiglia la prosecuzione dell'azione di recupero per patrimonio insufficiente del debitore.

Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'**eccedenza** concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

Inoltre, si ricorda che dal 2008, essendo stata eliminata la possibilità di effettuare accantonamenti dettati da ragioni esclusivamente tributarie tramite il quadro EC di Unico, non possono essere effettuati accantonamenti fiscali superiori a quelli civilistici (art. 1, co. 33, lett. q), legge n. 244/2007).

Le eventuali **differenze tra i valori civilistici e fiscali** danno origine, in sede di dichiarazione dei redditi, a variazioni in aumento o in diminuzione (**quadro RF**).

11) RIMANENZE DI MAGAZZINO

VALORIZZAZIONE DEL MAGAZZINO: in generale le norme fiscali sono in linea con quelle civilistiche, fatta eccezione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e del metodo del prezzo al dettaglio, adottabile da parte dei dettaglianti.

¹⁶ Le **perdite su crediti** di esercizi precedenti, pur essendo delle sopravvenienze passive "ordinarie" (voce **CE B.14** "Oneri diversi di gestione"), potrebbero essere rilevate opportunamente nei conti 84.10.005 e 006 (perdite su crediti), appartenenti alla stessa voce di bilancio, per usufruire del collegamento automatico al prospetto crediti del quadro RF o RS.

¹⁷ Se il **credito inesigibile è di modesto importo**, il cui recupero potrebbe comportare il sostenimento di ulteriori costi, si può procedere allo **stralcio**, prescindendo dalla ricerca di rigorose prove formali (RM n. 9/124 del 6.8.1976 e CM n. 39 del 10.5.2002).

¹⁸ In occasione di Telefisco 2009, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che gli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, pur previsti dall'articolo 182-bis della legge fallimentare, non rientrano fra le procedure concorsuali.

¹⁹ Secondo la **norma di comportamento n. 172** dell'Associazione dei dottori commercialisti i crediti in questione possono essere dedotti fiscalmente per tutta la durata della procedura secondo il **principio di verità e prudenza**, tenendo conto dell'effettivo grado di irrecuperabilità.

²⁰ Con la RM n. 16/E del 23.1.2009 l'Agenzia delle Entrate sembra non considerare più sufficiente l'esito negativo del pignoramento.



- **CIVILISTICAMENTE** (art. 2426 cod. civ. – principio contabile Oic n. 13):

➤ **Regola generale:** devono essere valutati al **minore tra**:

- il **costo storico** ovvero **costo di acquisto** (compresi i costi accessori di diretta imputazione, esclusi gli oneri finanziari, come, ad esempio, gli sconti cassa, che vanno imputati ai proventi finanziari) o **di produzione** (compresi tutti i costi direttamente imputabili e una quota ragionevolmente imputabile degli altri costi, compresi gli oneri di finanziamento della fabbricazione);
- il **valore di mercato** ovvero **valore normale** del bene alla chiusura dell'esercizio, che corrisponde:
 - al "**costo di sostituzione/riacquisto/riproduzione**" per le materie prime, sussidiarie e semilavorati;
 - al "**valore netto di realizzo**" per le merci, prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione (prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e di distribuzione: provvigioni, imballaggio, trasporto, ecc.).

In linea di principio la valutazione delle rimanenze dovrebbe avvenire in base al **costo specifico**, in pratica tale metodo è attuabile solo per le imprese che hanno in rimanenza pochi articoli non intercambiabili di valore unitario elevato (es. impresa edile), di conseguenza per i c.d. **beni fungibili**²¹ è ammesso determinare il loro valore utilizzando il metodo del **costo medio ponderato** annuale oppure quello del **FIFO** (first in first out = primo entrato primo uscito) o del **LIFO**²² (last in first out = ultimo entrato primo uscito); però se il valore così ottenuto differisce in modo apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per **categoria omogenea di beni**²³, nella nota integrativa;

- **Lavori in corso su ordinazione:** in alternativa al criterio del costo (c.d. **criterio della commessa completata**), possono essere iscritti sulla base dei **corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza** (art. 2426, co. 1, n. 11, cod. civ. e Oic n. 23 - **criterio della percentuale di completamento o SAL** - Stato Avanzamento Lavori). I **corrispettivi liquidati a titolo definitivo**, a seguito dell'approvazione dei c.d. "SAL", rappresentano dei **ricavi**, di conseguenza la variazione delle rimanenze riguarderà solamente la parte dei lavori non ancora liquidata a titolo definitivo;
- **Attrezzature industriali commerciali, materie prime, sussidiarie e di consumo:** possono essere iscritte nell'attivo ad un **valore costante** qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, semprechè non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

Dopo aver effettuato una corretta valorizzazione del magazzino occorre fare le seguenti rilevazioni:

a) **Aziende mercantili** (commercio al dettaglio o all'ingrosso):

Conti	Descrizione	Dare	Avere
11/20/010	Merci (SP C.I.4)	5.000,00	
80/25/010	Merci c/rimanenze finali (CE B.11)		5.000,00

b) **Aziende industriali o artigianali:**

Conti	Descrizione	Dare	Avere
11/05/005	Materie prime (SP C.I.1)	1.500,00	
11/20/005	Prodotti finiti (SP C.I.4)	2.500,00	
11/10/005	Prodotti in corso di lavorazione (SP C.I.2)	3.000,00	
11/15/015	Opere e servizi in corso di esec.-Valutate al ricavo (SP C.I.3)	3.500,00	
80/05/010	Materie prime c/rimanenze finali (CE B.11)		1.500,00
60/15/010	Prodotti finiti c/rimanenze finali (CE A.2)		2.500,00
60/05/010	Prodotti in corso di lavoraz. c/riman. finali (CE A.2)		3.000,00
61/05/030	Opere e servizi in corso c/riman. finali – Val. al ricavo (CE A.3)		3.500,00

- **FISCALMENTE** (art. 92 del Tuir): la **regola generale** prevede che le rimanenze di magazzino non possono avere un valore inferiore al minore tra il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio (art. 9, co. 3 del Tuir) e il costo specifico.

Il **valore** da applicare alle rimanenze finali dei beni destinati alla produzione o alla rivendita (c.d. **beni fungibili**), che non siano valutate a **costi specifici** (come per gli immobili in costruzione per le imprese edili, per i prodotti in corso di lavorazione, ecc.) o in base ai **criteri previsti per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale** (art. 93 del Tuir), **non** deve essere **inferiore** a quello che si ottiene applicando a ciascuna **categoria omogenea per natura e valore** alternativamente uno dei seguenti criteri, applicati in bilancio:

1) **Criterio LIFO a scatti annuale:**

- **primo esercizio:** le rimanenze sono valutate al costo medio ponderato, ottenuto dividendo il costo dei beni prodotti e/o acquistati per la loro quantità;

²¹ Beni per i quali non è possibile individuare il costo specifico.

²² Il criterio LIFO non è ammesso dai principi contabili internazionali (IAS2).

²³ Per la formazione delle **categorie omogenee** dei beni, sia la dottrina che la pratica contabile, consigliano di tener conto:

- della **natura dei beni**: nel raggruppamento per categorie merceologiche normalmente i beni devono essere del medesimo tipo;
- del **valore dei beni**: è consentito includere nella medesima categoria, beni il cui valore unitario è compreso nell'**intervallo di tolleranza del 20%**.



- **esercizi successivi:** la maggior quantità delle rimanenze, valutata a costo medio ponderato del nuovo anno, costituisce una distinta categoria. La minor quantità delle rimanenze si detrae dalle rimanenze precedenti partendo dagli incrementi più recenti (criterio LIFO a scatti annuale).

Valore normale medio (art. 9, co. 3, Tuir = valore di mercato): se il valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio è inferiore alla valutazione a costo medio ponderato, tale valore normale medio costituisce il nuovo valore minimo applicabile a tutte le rimanenze relative a quella determinata categoria omogenea indipendentemente dal periodo di formazione;

2) **Varianti del LIFO a scatti annuale:** ad esempio, **LIFO continuo** o **a scatti mensili**;

3) **Costo medio ponderato annuale:** al 31/12 si attribuisce a ciascuna categoria omogenea il costo medio ottenuto dividendo il costo complessivo degli acquisti dell'anno per le unità acquistate nello stesso periodo;

4) **Criterio FIFO** (first in first out = primo entrato primo uscito).

Valore normale e svalutazioni: per i **beni non valutati a costo specifico**, se nell'ultimo mese dell'esercizio il **valore normale medio** o **valore di mercato** risulta inferiore a quello calcolato con uno dei suddetti metodi, la valutazione può essere effettuata al **valore normale** (artt. 9, co. 3 e 92, co. 5, Tuir). Civilisticamente la predetta svalutazione non è facoltativa ma obbligatoria.

Altre valutazioni: tutte le altre valutazioni sono ammesse a **condizione** che diano un **risultato non inferiore al LIFO a scatti annuale** (ad esempio, un criterio potrebbe essere quello del **costo desunto dalle ultime fatture di acquisto**, a condizione che l'andamento dei prezzi sia crescente).

Criterio del prezzo al dettaglio: non è un metodo, ma un criterio di calcolo, facoltativo, previsto solo dalla normativa fiscale (art. 92, co. 8, Tuir e CM n. 23 del 18.5.1983) per i **commercianti al minuto**; con tale criterio la valutazione delle merci avviene al prezzo di vendita depurato del ricarico (in un **apposito allegato** devono essere illustrati i criteri e le modalità di applicazione).

Prodotti in corso di lavorazione e Opere e servizi in corso di esecuzione di durata infrannuale (art. 92, co. 6, Tuir): la valutazione deve essere effettuata in base alle **spese sostenute nell'esercizio**, che comprendono i costi diretti e gli oneri accessori di diretta imputazione (art. 110 del Tuir). Per una corretta valutazione è necessario compilare le relative schede di lavorazione (CM n. 40/9/4056 del 1981).

Opere e servizi in corso di esecuzione di durata ultrannuale (art. 93, co. 2, Tuir): in deroga al criterio previsto dall'art. 109²⁴ del Tuir, la valutazione deve prendere in considerazione i **corrispettivi pattuiti** (c.d. criterio della **percentuale di completamento** o **SAL** non liquidati in via definitiva).

Si ricorda che l'art. 1, co. 70, della legge n. 296/2006 ("**Finanziaria 2007**"), ha abrogato il co. 5 dell'art. 93 del Tuir, di conseguenza, ai fini della determinazione del reddito, è stata **eliminata** la possibilità di utilizzare per le **opere ultrannuali il criterio di valutazione delle rimanenze al costo** (c.d. criterio della **commessa completata**). Questa disposizione si applica alle **opere la cui esecuzione ha avuto inizio dal** periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2006 (**2007** per gli esercizi solari).

Invece, i **corrispettivi liquidati in via definitiva**, a seguito dell'approvazione dei "**SAL**", rappresentano dei **ricavi**, di conseguenza la valutazione delle rimanenze riguarderà solamente la parte dei lavori non ancora liquidata in base ai SAL definitivi. I corrispettivi relativi ad **appalti pubblici** di opere di durata ultrannuale diventano ricavi nell'esercizio in cui dette opere vengono consegnate ed accettate dal committente, individuato dal **certificato di collaudo provvisorio** (RM n. 133/E del 26.9.2005).

Inoltre, relativamente alle **maggiorazioni di prezzo**, fino a quando non siano diventate definitive, si tiene conto nella misura minima del 50% (art. 109, co. 2 Tuir).

Per ciascuna opera, fornitura o servizio di **durata ultrannuale** occorre compilare un **apposito prospetto** (art. 93, co. 6 Tuir) recante: gli **estremi del contratto**, le **generalità** e la **residenza del committente**, la **scadenza** prevista, gli elementi presi a base per la **valutazione** e la collocazione di tali elementi nei **conti dell'impresa**.

Gli impegni contrattuali assunti e non ancora eseguiti vanno evidenziati nei **conti d'ordine**.

Svalutazione per rischi contrattuali 2%-4%: a decorrere **dal 2006** è stata **soppressa** la possibilità di operare svalutazioni delle opere pluriennali con effetto fiscale (art. 36, co. 20-21, DL n. 223/2006). Tale possibilità era prevista nella misura del 2% del valore delle rimanenze per le commesse eseguite in Italia (4% del valore dell'opera per le commesse eseguite all'estero).

**Novità**

LAVORI IN CORSO: l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 117 del 5 novembre 2010 ha precisato che in fase di determinazione delle rimanenze finali di opere pluriennali, al fine di rispettare il **principio di correlazione**, è necessario prendere in considerazione i costi relativi ai lavori dati in subappalto anche in assenza del collaudo definitivo dell'opera; quindi, tali costi si rilevano e si deducono fiscalmente per la quota maturata in base ai SAL (Stato Avanzamento Lavori) anche se non ultimati, in correlazione con la valutazione della commessa attiva fatta ai ricavi (vedi anche Circ. n. 21 IRDCEC del 16/11/2010 e OIC n. 23).

²⁴ A riguardo l'art. 109 del Tuir prevede che le prestazioni di servizi si considerano conseguite nell'esercizio in cui vengono ultimate e, quindi, vanno imputate allo stesso esercizio.



Anche per le rimanenze le eventuali **differenze tra i valori civilistici e fiscali** daranno origine, in sede di dichiarazione dei redditi, a variazione in aumento o in diminuzione (**quadro RF**).

12) RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

Trattasi di quote di costi o di ricavi liquidate ma non ancora maturate.

Esempio di **risconto attivo**: 01/10/2010 pagato **premio di assicurazione** annuo di € 600.

Conti	Descrizione	Dare	Avere
26/10/005	Risconti attivi (SP D)	450,00	
68/05/125	Assicurazioni non obbligatorie (CE B.7)		450,00

Altro caso frequente di **risconto attivo** è quello conseguente alla stipulazione di un contratto di **leasing**: per rispettare la competenza economica è necessario ripartire il totale dei canoni leasing in proporzione alla durata del contratto.

ESEMPIO DI LEASING MOBILIARE

In data 01/11/2010 viene stipulato il seguente contratto di leasing: costo complessivo di € 10.000, scadenza 30/04/2013, maxicanone di € 1.300 pagato in data 01/11/2010 e n. 29 canoni da € 300 mensili pagati mensilmente dall'1/12/2010 fino all'1/4/2013; costo concedente € 7.500; prezzo di riscatto € 150

All'1/11/2010 la scrittura è la seguente:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
70/10/005	Canoni leasing beni mobili deducibili (CE B.8)	1.300,00	
18/20/005	Iva su acquisti (SP C.II.4bis)	260,00	
40/00000	Debiti v/fornitori (SP D.7)		1.560,00

All'1/12/2010:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
70/10/005	Canoni leasing beni mobili deducibili (CE B.8)	300,00	
18/20/005	Iva su acquisti (SP C.II.4bis)	60,00	
40/00000	Debiti v/fornitori (SP D.7)		360,00

Al 31/12/2010:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
26/10/005	Risconti attivi (SP D)	933,33	
70/10/005	Canoni leasing beni mobili deducibili (CE B.8)		933,33

Calcolo del risconto: $1.300,00 + 300,00 - 10.000,00 \times 2/30 = 933,33$.

Inoltre a fine esercizio è necessario rilevare la quota interessi del canone leasing, indeducibile ai fini IRAP:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
70/10/015	Canoni leasing quota interessi beni mobili (CE B.8)	176,67	
70/10/005	Canoni leasing beni mobili deducibili (CE B.8)		176,67

Quota interessi indeducibile IRAP²⁵: $10.000 \times 2/30 - (7.500 - 150) \times 2/30 = 176,67$ (vedi DM 24.4.1998).

Si ricorda che l'operazione di leasing va evidenziata anche nei conti d'ordine.

I **sogetti non obbligati al rispetto degli IAS** continuano ad applicare il suddetto metodo di contabilizzazione, c.d. "**metodo patrimoniale**", con l'obbligo di indicare in nota integrativa (punto 22 dell'art. 2427 cod. civ.), tutti i dati che normalmente scaturiscono applicando il c.d. "**metodo finanziario**".

Per il **periodo 1.1.1998-31.12.2007**, ai fini della **deducibilità fiscale dei beni mobili**, la **durata minima del contratto di leasing** doveva essere pari alla **metà del normale periodo di ammortamento** del bene.

Per i contratti di leasing dei **beni immobili** (fabbricati e terreni), stipulati **dal 4/12/2005²⁶ al 31/12/2007**, la cui deducibilità dei canoni era ammessa a condizione che la **durata del contratto non solo non doveva essere inferiore alla metà del normale periodo di ammortamento**, ma doveva rientrare tra un minimo di 8 ed un massimo di 15 anni (art. 5-ter, DL n. 203/2005).

²⁵ Per i contratti stipulati dall'1.1.2008, i soggetti IAS devono desumere la quota interessi dal contratto di leasing (art. 1, co. 50, lett. a), legge n. 244/2007).

²⁶ Dal 2.3.1989 al 3.12.2005 la durata minima era di 8 anni.



Dall'1/1/2008 la deducibilità dei canoni leasing, in linea generale, è subordinata alla condizione che la **durata** del contratto **non sia inferiore ai 2/3 del normale periodo di ammortamento fiscale** (per le autovetture, vedi il paragrafo successivo). Per i **leasing immobiliari** oltre alla **regola dei 2/3**, è stata prevista una **durata minima di 11 anni e massima di 18 anni** (art. 102, co. 7, Tuir).

LEASING AUTOVETTURE e DEDUCIBILITÀ CANONI (art. 164, co. 1, lett. b) del Tuir)

Si ricorda che per i contratti stipulati a decorrere dal **12 agosto 2006**, i canoni di leasing e i noleggi relativi ad autovetture, ciclomotori e motocicli sono **deducibili al 40%**²⁷, a condizione che la **durata prevista dal contratto** sia almeno pari alla durata del normale periodo di ammortamento fiscale, cioè **minimo 4 anni** (art. 36, co. 6-bis e 6-ter, DL n. 223/2006). La deducibilità sale all'**80%**²⁸ per gli **agenti e rappresentanti**, e al **100%** per i **tassisti e le imprese di noleggio**. La deducibilità è del **90%** per i veicoli dati **in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

LEASING IMMOBILIARE e SCORPORO TERRENO: le recenti modifiche fiscali relative alla **disciplina degli ammortamenti dei fabbricati strumentali**, dal cui valore va **scorporato quello del relativo terreno**, sono state estese anche ai contratti di leasing immobiliari con le stesse regole e percentuali valide nel caso di acquisto (30% per i fabbricati industriali e 20% per gli altri fabbricati strumentali, per destinazione o per natura). In pratica, viene prevista l'**indeducibilità della parte della quota capitale dei canoni riferibile al costo del terreno**, mentre rimane deducibile la quota interessi (art. 36, co. 7-bis, DL n. 223/2006, modificato dal DL n. 262/2006 e CM n. 1/E del 19.1.2007).

Quindi, per determinare la quota deducibile dei canoni di leasing di un immobile occorrerà suddividere il canone in 3 parti:

- la quota capitale imputabile al fabbricato (deducibile sia IRPEF/IRES che IRAP);
- la quota capitale imputabile al terreno (non deducibile IRPEF/IRES né IRAP);
- la quota interessi (deducibile IRPEF/IRES²⁹, non deducibile IRAP).

(vedi di seguito il paragrafo "**Ammortamento fabbricati strumentali e scorporo del terreno**").

13) AMMORTAMENTI

A) AMMORTAMENTO BENI MATERIALI:

1) Da un punto di vista **civilistico** l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali (compresi gli oneri di diretta imputazione³⁰) deve essere effettuato **sistematicamente** in ogni esercizio **in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione**.

Il principio contabile OIC n. 16 prevede la contabilizzazione di ammortamenti "pieni" anche sui cespiti non sfruttati appieno e su quelli temporaneamente inutilizzati. L'ammortamento può essere sospeso per i beni che non verranno usati per lungo tempo, per quelli obsoleti e per quelli da alienare.

Per la registrazione della quota di ammortamento, ad esempio degli automezzi, si farà la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
75/25/015	Amm.to ordinario autocarri/autovetture (CE B.10.b)	250,00	
07/25/015	F/amm. autocarri/autovetture (SP B.II.4)		250,00

I **beni ammortizzabili**, eliminati dal ciclo produttivo, possono essere:

- **venduti:** la differenza fra il prezzo di vendita ed il valore residuo da ammortizzare, se positiva costituisce **plusvalenza**, se negativa **minusvalenza**;
- o **dismessi:** il residuo da ammortizzare rappresenta una **sopravvenienza passiva** nell'esercizio in cui il bene viene dismesso.

2) Da un punto di vista **fiscale** si possono distinguere i seguenti tipi di ammortamento:

- **Ammortamento ordinario:** le quote annuali di ammortamento vanno calcolate con aliquote stabilite da decreti ministeriali (dal DM 29.10.1974 per i **beni entrati in funzione** fino al 31.12.1988 e dal DM 31.12.1988 per quelli entrati in funzione successivamente); dette aliquote rappresentano il limite massimo con le eccezioni di seguito indicate. Comunque per il primo anno l'aliquota è la metà di quella ministeriale³¹;

²⁷ **Limiti del costo di acquisto:** autovetture € 18.075,99, motocicli € 4.131,65, ciclomotori € 2.065,83. Se vengono superati detti limiti la deducibilità spetta in proporzione tra il costo limite e il costo effettivo.

²⁸ **Limiti del costo di acquisto per agenti e rappresentanti:** autovetture € 25.822,84, motocicli € 4.131,65, ciclomotori € 2.065,83. Se vengono superati detti limiti la deducibilità spetta in proporzione tra il costo limite e il costo effettivo.

²⁹ Nei limiti dell'art. 96 del Tuir.

³⁰ Per le **costruzioni in economia** sia la normativa civilistica che quella fiscale danno la possibilità di capitalizzare la quota imputabile di spese generali a condizione che dette costruzioni non abbiano carattere di occasionalità.

Anche gli **interessi passivi** relativi alla costruzione possono essere capitalizzati: civilisticamente fino al momento in cui il bene diventa idoneo all'uso, mentre la normativa fiscale è più elastica, difatti è stato eliminato il riferimento dell'entrata in funzione del bene (art. 110, co. 1, Tuir).

³¹ Civilisticamente l'ammortamento va rapportato alla durata effettiva di utilizzo.



- **Ammortamento ridotto:** dal 1° gennaio 2004, relativamente all'ammortamento ridotto, è stata soppressa la norma (art. 67, co. 4, vecchio Tuir) che prevedeva l'indeducibilità della parte inferiore al 50% della quota ordinaria (la c.d. "quota persa").

In base alla normativa vigente, in caso di **applicazione di aliquote inferiori** rispetto a quelle previste dai predetti DD.MM. (purché **coincidenti con quelle applicate civilisticamente**), il minor ammortamento può essere recuperato negli esercizi successivi, purché non vengano superate le aliquote massime fiscalmente consentite.



Il minor ammortamento fiscale rispetto a quello contabilizzato civilisticamente non può essere dedotto negli esercizi successivi, ad eccezione della minore deduzione dovuta a una variazione in aumento di esercizi precedenti per ammortamenti civilistici superiori a quelli consentiti fiscalmente (RM n. 78 del 17.6.2005).

Oltre ai vincoli di natura civilistica (OIC 16), le imprese che riducono i coefficienti di ammortamento devono ricordarsi che la Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) dà all'Agenzia delle Entrate il potere di disconoscere la rilevanza fiscale di ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore del conto economico calcolati in maniera non coerente con i comportamenti adottati negli esercizi precedenti, salvo che l'impresa dia la giustificazione economica della modifica in base ai corretti principi contabili.

- **Ammortamento immediato:** i beni di costo unitario **fino a € 516,46** sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui la spesa è sostenuta, tali beni vanno iscritti ugualmente nel libro dei beni ammortizzabili (principio contabile Oic n. 16), a meno che non si tratti di piccola attrezzatura o di utensili minori di modesto valore oggetto di continui rinnovi (art. 2426, punto 12, cod. civ.) oppure il bene esaurisce la sua utilità nello stesso esercizio in cui è stato acquistato, in quest'ultimo caso il costo va imputato direttamente a conto economico (PdC-TeamSystem: 66.30.060 "Acquisti di beni di costo unitario < 516,46 euro").³²

ELIMINAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI E ACCELERATI E DEL QUADRO EC

Con decorrenza **dal 2008**, l'art. 1, co. 33, lett. n) e co. 34 della legge n. 244/2007 ha abrogato l'art. 102, co. 3, Tuir e, quindi, la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati. In via eccezionale per i beni comprati nell'anno 2008 è stato possibile effettuare l'ammortamento per la quota intera anziché ridotta.

Si ricorda che l'ammortamento anticipato era già precluso per **autovetture e ciclomotori/motocicli** non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (es. imprese di noleggio), non dati in uso promiscuo ai dipendenti, non adibiti ad uso pubblico (art. 36, co. 5 e 6, DL n. 223/2006).

Sempre con decorrenza **dal 2008**, **non è più consentito dedurre extracontabilmente i costi** (ad esempio, ammortamenti, accantonamenti, ecc.), **non evidenziati nel conto economico**, utilizzando il quadro EC della dichiarazione dei redditi (art. 1, co. 33, lett. q), legge n. 244/2007).

ESERCIZIO DIVERSO DA DODICI MESI

La quota di ammortamento deve essere ragguagliata ai mesi di durata dell'esercizio. In caso di **cessione del bene durante l'esercizio** è possibile, alternativamente, imputare la quota di ammortamento relativa alla frazione di esercizio in cui il bene è stato ceduto o dismesso (c.d. **criterio del "pro-rata temporis"**) oppure evitare di calcolare detta quota; la scelta diventa vincolante per tutti i beni (RM n. 41/E del 12.2.2002). A riguardo si ricorda che secondo il **principio contabile Oic n. 30** il criterio più corretto è quello del "pro-rata temporis", in quanto lo stesso fornisce una rappresentazione più chiara e veritiera del bilancio. Naturalmente, l'eventuale scelta di quest'ultimo criterio diventa vincolante **per tutti i beni alienati o dismessi** dall'impresa.

AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI STRUMENTALI e SCORPORO DEL TERRENO: a decorrere dal **2006**, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili, il **costo del fabbricato strumentale** deve essere assunto **al netto del costo dell'area occupata** dalla costruzione e dalle relative pertinenze. Il valore dell'area corrisponde al maggiore importo tra quello esposto in bilancio³³ e quello corrispondente al 30% per i fabbricati industriali³⁴ e 20% per gli altri fabbricati strumentali (per destinazione o per natura) del costo complessivo³⁵ dell'immobile (art. 36, co. 7 e 8, DL n. 223/2006 e CM n. 1/E del 19.1.2007).

Gli ammortamenti relativi agli immobili strumentali dedotti fino al 2005 sono riferibili in proporzione al costo del terreno e al costo del fabbricato (art. 1, co. 81-82, legge n. 244/2007 e Circ. AdE n. 1 del 19.1.2007). Lo stesso vale anche per i leasing immobiliari.

³² Si ritiene che il bene debba essere suscettibile di autonoma utilizzazione per poter fare l'ammortamento integrale. Ad esempio, il monitor (o la tastiera...) di **valore inferiore a € 516,46** non può essere considerato funzionante autonomamente e, quindi, deve essere ammortizzato insieme al bene principale (nel nostro caso il computer). Tali beni partecipano alla formazione del plafond per il calcolo delle manutenzioni deducibili.

³³ Nell'anno di acquisto (se il terreno è stato acquistato separatamente).

³⁴ I **fabbricati industriali** non sono individuati in base alla loro classificazione contabile o catastale, ma sulla base della loro effettiva destinazione.

³⁵ Il costo complessivo sul quale calcolare il 30% o 20% deve essere considerato al netto delle spese incrementative capitalizzate e delle eventuali rivalutazioni effettuate.



BENI AD USO PROMISCUO:

a) **BENI MOBILI AD USO PROMISCUO** (art. 64, co. 2 del Tuir): i costi di acquisto, le quote di ammortamento, i canoni leasing e le spese relative all'utilizzo (compresa l'eventuale IVA indetraibile) sono parzialmente deducibili.

Limitazioni alla deducibilità dei cellulari (compresi canoni leasing, noleggi e relative spese d'impiego e manutenzione): **dal 2007** sia i cellulari che gli apparecchi di telefonia fissa (telefono fisso, cordless, fax, modem, ecc.) sono deducibili nella misura dell'**80%** (art. 1, co. 401-403, legge n. 296/2006). Mentre continuano ad essere **deducibili al 100%** i **cellulari** utilizzati da **autotrasportatori di merci**, con il limite di un solo cellulare per ciascun veicolo.

b) **BENI IMMOBILI AD USO PROMISCUO:** è deducibile il **50%** della rendita catastale o del canone di locazione o di leasing purché non si disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

LIMITAZIONI ALL'AMMORTAMENTO DI ALCUNI AUTOVEICOLI

Fatta eccezione dei veicoli esclusivamente strumentali per l'attività (es. autocarri³⁶, imprese di noleggio, taxi, ecc.), in base all'art. 164 del Tuir, dall'esercizio in corso al 27.6.2007 (**anno 2007** per gli esercizi solari), tutti i costi³⁷ relativi alle **autovetture, motocicli e ciclomotori** sostenuti dalle imprese sono **deducibili al 40%**³⁸ (**80%** per agenti e rappresentanti, **90%** se concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta).

Per le autovetture date in **uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte dell'esercizio la deducibilità dell'ammortamento è pari al **90%** e senza i predetti limiti sul costo di acquisto. Se l'assegnazione al dipendente avviene per meno della metà del periodo d'imposta, i relativi costi sono deducibili al 100% per l'importo corrispondente al "fringe benefit"³⁹ e al 40% per la parte eccedente lo stesso. Quest'ultima regola vale anche per le auto assegnate agli amministratori.

B) PROSPETTO AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI e SPESE RELATIVE A PIU' ESERCIZI :

BENI IMMATERIALI	Ammortamento	
	Fiscale (art. 103 del Tuir)	Civilistico (art. 2426 cod. civ.)
- B.I.3 Diritti di brevetto, diritti utilizzo opere dell'ingegno	Deducibilità annua non superiore a 1/2 (50%) ⁴⁰	Ammortamento sistematico, in base alla residua vita utile (per i marchi max 20 anni)
- B.I.4 Marchi	Deducibilità annua non superiore a 1/18 (5,56%) ⁴¹	
- B.I.4 Concessioni, licenze e altri diritti simili	Durata del contratto	
- B.I.5 Avviamento	Minimo 18 anni (= max 5,56%) ⁴²	Massimo 5 anni ⁴³

³⁶ In data 6.12.2006, ai sensi dell'art. 35, co. 11, DL 4.7.2006, n. 223, l'AdE ha emesso un provvedimento riguardante l'**immatricolazione degli autoveicoli**: in pratica vanno trattati fiscalmente come **autovetture** (art. 164, co. 1, lett. b), DPR n. 917/1986 ai fini delle II.DD.), i **veicoli** che, anche se immatricolati o reimmatricolati come N1 (autocarri), con un codice di carrozzeria F0, con quattro o più posti, hanno il **rapporto** tra la potenza del motore (Pt) (espressa in Kw) e la portata del veicolo (P), rappresentata dalla differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T) (espressa in tonnellate), **uguale o superiore a 180 (Pt/P≥180)**.

³⁷ Ammortamento, leasing, noleggio, manutenzione, riparazione, custodia, immatricolazione, bollo, assicurazione, ecc.

³⁸ Ai fini del calcolo della deducibilità dell'ammortamento e del leasing, va considerato anche il limite del costo di acquisto, pari a euro 18.075,99 per le auto (euro 25.822,85 per agenti e rappresentanti), a euro 4.131,66 per i motocicli e a euro 2.065,83 per i motocicli. Per il noleggio i limiti sono rispettivamente euro 3.615,20, 774,69 e 413,17.

³⁹ Importo che concorre alla formazione del reddito del dipendente.

⁴⁰ Vale per i **brevetti** registrati a decorrere dal 4 luglio 2006 e quelli registrati nei 5 anni precedenti (art. 37, co. 45-46, DL n. 223/06). Per i vecchi brevetti (fino al 3/7/2001) resta, quindi, la deducibilità max di 1/3 (33,33%). Per i diritti d'autore invece la deducibilità massima è sempre di 1/2 (50%).

⁴¹ Art. 37, co. 45-46, DL n. 223/2006. Fino all'esercizio precedente quello in corso al 4.7.2006 era massimo 1/10 (10%).

⁴² Fino al periodo d'imposta precedente quello in corso al 31.12.2005 era il 10% (1/10) e fino al 1997 20% (1/5).

⁴³ E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'**avviamento** in un periodo limitato di durata superiore (max 20 anni), purché esso non superi la durata per l'utilizzazione tecnico-economica di questo elemento dell'attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa (principio contabile OIC n. 24). Dal 2004 è ammessa la svalutazione seguendo il criterio del "**fair value**" (punto 3-bis della nota integrativa).



SPESE RELATIVE A PIU' ESERCIZI	Fiscale (art. 108 del Tuir)	Civilistico (art. 2426 cod. civ.)
- B.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento ⁴⁴	Quota imputabile a ciascun esercizio ⁴⁵	Massimo 5 anni (consenso collegio sindacale)
- B.I.2) Spese per studi e ricerche ⁴⁶	In quote costanti (da 1 a 5 a scelta) ⁴⁷	
- B.I.2) Spese di pubblicità ⁴⁸ e propaganda	In un esercizio (per competenza), oppure in 5 quote costanti	
- B.I.7) Altri costi pluriennali ⁴⁹	Quota imputabile a ciascun esercizio ⁵⁰	(se capitalizzate, uguale disciplina fiscale) ⁵¹
- Spese di manutenzione e riparazione su beni di terzi	Se capitalizzate, scegliere il tempo minore tra la vita utile e la durata residua del contratto del bene considerato	
- Oneri accessori su finanziamenti (spese di perizia, istruttoria e imposte sostitutive)	Metodo finanziario , cioè proporzionale agli interessi passivi oppure a quote costanti , a condizione che non si discostino sensibilmente dal metodo finanziario	
- D) Disaggio su prestiti	Durata del prestito	

⁴⁴ Le **spese d'impianto** sono, ad esempio, quelle sostenute per la costituzione dell'azienda (atto costitutivo, tasse, consulenze, licenze, autorizzazioni, studi preparatori, ricerche di mercato, addestramento iniziale del personale, ecc.); mentre le **spese di ampliamento** sono, ad esempio, quelle sostenute per la costituzione di nuovi rami di attività o per un aumento rilevante delle dimensioni dell'azienda.

⁴⁵ Per le **imprese di nuova costituzione** l'ammortamento decorre dall'esercizio di conseguimento dei primi ricavi. Fino a quando l'ammortamento non è completato, gli utili possono essere distribuiti solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto non ammortizzati (art. 2426, co. 1, punto 5, cod. civ.).

⁴⁶ E' capitalizzabile, a certe condizioni, solo la ricerca **finalizzata** (applicata o di sviluppo) e non quella di base. Condizione indispensabile è la **recuperabilità dei costi** tramite i **futuri ricavi** che la ricerca contribuirà a generare.

⁴⁷ Fino a quando l'ammortamento non è completato, gli utili possono essere distribuiti solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati di cui all'art. 2426, co. 1, punto 5, cod. civ.

⁴⁸ **Civilisticamente** sono capitalizzabili se vengono sostenute in circostanze eccezionali e hanno un'**utilità pluriennale**. Visto il diverso trattamento fiscale tra le spese di pubblicità e quelle di rappresentanza, si ritiene opportuno precisare che mentre le spese di pubblicità contengono un messaggio diretto a una pluralità indistinta di soggetti, quelle di rappresentanza sono rivolte a singoli soggetti o categorie di soggetti; inoltre, quelle di pubblicità sono caratterizzate da un rapporto sinallagmatico tra l'impresa e il soggetto incaricato dell'attività pubblicitaria (RM n. 148/E del 17.8.1998). Tra le spese di pubblicità rientrano anche le **spese di sponsorizzazione**, che hanno lo scopo di ottenere dal soggetto sponsorizzato l'impegno a pubblicizzare il prodotto, il marchio o comunque l'attività dell'impresa (RM n. 9/204 del 17.6.1992).

Spese di rappresentanza: ai fini civilistici sono costi di esercizio. Fiscalmente sono state regolate dal DM 19.11.2008, in base al quale, verificati i requisiti dell'inerenza e della congruità, quelle di valore unitario **fino a 50 euro** sono interamente **deducibili**, mentre quelle superiori a detto importo sono deducibili nei limiti delle seguenti percentuali calcolate sui ricavi e altri proventi (voci A1+A5 del Conto Economico):

- dell'1,3% fino a euro 10 milioni di ricavi e altri proventi,
- dello 0,5% per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a euro 50 milioni di ricavi e altri proventi,
- dello 0,1% per la parte eccedente euro 50 milioni di ricavi e altri proventi.

Per le imprese di nuova costituzione sono previste particolari modalità.

Spese di ospitalità: le spese di viaggio, vitto e alloggio non costituiscono spese di rappresentanza e, pertanto, non sono soggette ai suddetti limiti di deducibilità, se sostenute:

- per ospitare **clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni** ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o di **visite a sedi, stabilimenti** o unità produttive dell'impresa,
- per organizzare manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, per **ospitare clienti, anche potenziali**, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di **specifiche manifestazioni espositive** o altri eventi simili,
- dall'**imprenditore individuale** in occasione di trasferte effettuate per la **partecipazione a mostre, fiere** ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti l'attività caratteristica dell'impresa.

⁴⁹ Comprende, tra l'altro, i **costi pluriennali** su beni in locazione, in leasing, ecc., gli oneri accessori sui finanziamenti (perizie, istruttoria, imposte sostitutive, ecc.). Per le società di nuova costituzione si ha un disallineamento tra il criterio civilistico e quello fiscale, in quanto quest'ultimo prevede come decorrenza dell'ammortamento l'esercizio di conseguimento dei primi ricavi.

⁵⁰ Il limite civilistico di 5 anni è applicabile anche ai fini fiscali (CM n. 73/E, punto 3.36, del 27.05.1994). In questa voce rientra anche il costo di registrazione di un **sito Internet**.

⁵¹ Le spese di **manutenzione e riparazione straordinarie capitalizzabili** riguardano costi che comportano un **aumento significativo e misurabile di produttività o della vita utile residua del bene**. Se riguardano i **beni propri** possono essere capitalizzate incrementando il valore del bene interessato, in caso di **beni di terzi** la capitalizzazione interesserà questa voce (vedi anche il successivo paragrafo *Manutenzione, riparazione*).



SOFTWARE

Per un corretto inquadramento delle spese per il software è necessario distinguere le seguenti sottocategorie (Principio contabile Oic n. 24):

Tipo di software	Trattamento fiscale	Iscrizione in bilancio
SOFTWARE DI BASE (è considerato costo accessorio dell'hardware)	"Beni materiali" (art.102, Tuir) ammortamento insieme all'hardware	B.II.4) Altri beni
SOFTWARE APPLICATIVO IN PROPRIETÀ ⁵² O IN LICENZA D'USO A TEMPO INDETERMINATO	"Diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno" (art.103, co. 1, Tuir) ammortamento in quote non superiori a un ½ (50%)	B.I.3) Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (vita utile residua o 3 anni)
SOFTWARE APPLICATIVO IN LICENZA D'USO A TEMPO DETERMINATO	"Diritti di concessione" (art.103, co. 2, Tuir) ammortamento in quote costanti per il periodo di durata della licenza	B.I.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili ⁵³
SOFTWARE STANDARD SU SUPPORTO ⁵⁴	"Beni materiali" (art.102, Tuir)	B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali
SOFTWARE APPLICATIVO PRODOTTO INTERNAMENTE (NON BREVETTATO)	"Spese relative a più esercizi" (art.108, co. 3, Tuir) ammortamento per la quota imputabile all'esercizio oppure in 5 esercizi	B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali (vedi B.I.3)

C) CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI⁵⁵

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, i contributi in conto impianti ricevuti per l'acquisto di beni ammortizzabili non sono più considerati **sopravvenienze attive⁵⁶**, in quanto gli stessi devono essere portati a **riduzione del costo dei beni** cui si riferiscono, nel rispetto del criterio di competenza (art. 21, co. 4, lett. a), n. 1, legge n. 449/1997):

1° Metodo di rilevazione:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18/...../.....	Crediti v/Ente (SP C.II.5)	250,00	
64/15/025	Contributi c/impianti (CE A.5)		250,00

Conti	Descrizione	Dare	Avere
64/15/025	Contributi c/impianti (CE A.5)	250,00	
06/10/015	Macchinari (SP B.II.2)		250,00

2° Metodo di rilevazione:

In alternativa, è possibile imputare il contributo in conto impianti al conto economico con la stessa aliquota utilizzata per l'ammortamento del bene ammortizzabile applicando la tecnica dei ricavi anticipati o pluriennali (**Risconti passivi**). Il **principio contabile Oic n. 16** consiglia questo secondo metodo perchè fornisce una rappresentazione più chiara della situazione patrimoniale e del risultato economico dell'impresa. Nel caso in cui il contributo venga **erogato** in un **anno successivo a quello di entrata in funzione** del bene, quindi, trattasi di bene già in parte ammortizzato in base al costo originario, per ripristinare la correlazione tra ammortamento e concorso del contributo alla formazione del reddito, sarà necessario rilevare la quota di contributo non imputata in precedenza come **sopravvenienza attiva**. In caso di **revoca del contributo** sarà rilevata la relativa **sopravvenienza passiva**.

A conferma di quanto sopra, la risoluzione n. 2/E del 22/1/2010 fa il punto sul diverso trattamento fiscale riservato ai contributi erogati a vario titolo da enti pubblici: occorre preliminarmente distinguere i contributi in conto esercizio da quelli in conto capitale; a questi ultimi appartiene la sottocategoria dei contributi in conto impianti che sono oggetto di trattamento fiscale specifico:

⁵² Brevettato, se prodotto internamente.

⁵³ Se il contratto prevede un **corrispettivo periodico**, il canone va speso come **costo di esercizio**, utilizzando la voce "B.8-Costi per godimento beni di terzi".

⁵⁴ Trattasi di software standardizzato su un supporto materiale e trasferito per un tempo illimitato verso un corrispettivo una tantum. Per l'ammortamento fiscale si utilizza il coefficiente delle attrezzature varie (ad esempio, 15% per il Gruppo XXII *Attività non precedentemente specificate*).

⁵⁵ L'erogazione coincide con il momento della delibera di assegnazione dell'Ente erogante.

⁵⁶ I **contributi in conto capitale**, cioè quelli ricevuti per il potenziamento o l'ammodernamento della struttura aziendale, sono sempre considerati **sopravvenienze attive, tassabili secondo il criterio di cassa**, interamente nell'anno dell'incasso oppure, in alternativa, in cinque quote costanti a partire dall'anno dell'incasso.



- **Contributi in conto esercizio:** ai fini fiscali rilevano come ricavi.
- **Contributi in conto capitale (in senso stretto):** sono erogati da enti pubblici secondo le procedure stabilite nel relativo bando, ma senza specifici vincoli di utilizzazione e hanno lo scopo di patrimonializzare le imprese con la finalità ultima di ridurre i costi di gestione (interessi passivi); *i proventi in questione sono considerati sopravvenienze attive (art. 88 del Tuir) e concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o, a scelta dell'impresa, in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.*
- **Contributi in conto impianti:** sono erogati in funzione di specifici investimenti da effettuare secondo precise regole stabilite dall'ente erogatore pena la revoca dell'agevolazione: *ai fini fiscali non rilevano né come ricavi né come sopravvenienze attive, ma sono computati in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite acquisito; lo scopo è raggiunto attraverso la diretta imputazione del contributo in diminuzione del valore del cespite oppure effettuando, al termine di ogni esercizio, adeguati risconti passivi (principio contabile n. 16, paragrafo F). L'Agenzia precisa infine che il momento in cui effettuare le alternative imputazioni contabili di cui sopra decorre dall'esercizio in cui si forma la certezza dell'erogazione del contributo (data del decreto di assegnazione...), indipendentemente dal relativo incasso.*

D) AFFITTO (o USUFRUTTO) D'AZIENDA

Per le aziende date in affitto (o usufrutto) la **regola generale** è che **le quote di ammortamento le deduce l'affittuario** (o l'usufruttuario), salvo che tra il concedente e l'affittuario (o l'usufruttuario) sia stata espressamente prevista nell'atto notarile una **deroga** convenzionale **all'art. 2561 del cod. civ.**, riguardante l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni, in tal caso il concedente continua a dedursi gli ammortamenti dei beni oggetto del contratto.

Nella **prima ipotesi** (regola generale) la scrittura di fine esercizio dell'affittuario (o usufruttuario) sarà la seguente:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
83/05/105	Accant./Amm. al F.do manut. e ripristino beni az. in aff. (CE B.13)	100,00	
30/15/120	F.do rischi per manut. e ripristino beni az. in aff. o usufr. (SP B.3)		100,00

14) MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE E AMMODERNAMENTO

Civilisticamente, vanno spese nell'esercizio di competenza se non hanno natura incrementativa, altrimenti vengono portate ad incremento del costo dei beni (es. Macchinari). Sono considerate spese **incrementative** dei cespiti quelle che comportano un **aumento significativo e misurabile di capacità produttiva**, di sicurezza, di vita utile e, pertanto, non assumono autonoma rilevanza.

In tal caso la scrittura è la seguente:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
06/10/015	Macchinari (SP B.II.2)	1.000,00	
18/20/005	Iva su acquisti (SP C.II.4bis)	200,00	
40/00000	Debiti v/fornitori (SP D.7)		1.200,00

Fiscalmente, qualora dette spese su beni propri non siano state portate ad incremento del costo dei beni, sono **deducibili** come segue:

- **5%⁵⁷** del costo **dei beni ammortizzabili** rilevante fiscalmente, quale risulta dall'apposito registro all'inizio dell'esercizio, aumentato o diminuito del costo relativo ai beni acquistati o ceduti nel corso dell'esercizio proporzionalmente alla permanenza di ciascun bene nell'azienda;
- per le **imprese di nuova costituzione** il 5% va calcolato sul suddetto costo alla fine del primo esercizio. L'**eccedenza** è **deducibile** in quote costanti **nei 5 esercizi successivi**.

FABBRICATI NON STRUMENTALI LOCATI: dal periodo d'imposta in corso al 4 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del DL n. 203/2005) la **deduzione forfetaria del 15%** è stata **soppressa** e sostituita dalla deduzione analitica delle spese effettivamente sostenute per opere di **riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici**, cioè quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, **con il limite massimo del 15% del canone medesimo**. In sostanza il **15%** dei canoni perde la qualifica di deduzione forfetaria per assumere quella di **limite massimo alla deduzione delle spese effettivamente sostenute** (art. 7, DL n. 203/2005).

CANONI PERIODICI DI MANUTENZIONE PAGATI A TERZI: sono deducibili nell'esercizio di competenza, naturalmente non si deve tenere conto del costo dei relativi beni ammortizzabili nel calcolo del limite del 5%.

I costi di **manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento** straordinari incrementativi su **beni di terzi** (PdC-TeamSystem: conto 03.35.005 *Lavori straordinari su beni di terzi*), fiscalmente, devono essere **ripartiti**, tenendo conto della **tipologia del contratto** da cui deriva il possesso del bene (locazione, leasing, comodato, ecc.), per il **periodo di tempo minore tra la vita utile del bene in oggetto e la durata residua del relativo contratto**.

⁵⁷ Per alcuni settori sono state stabilite norme particolari: ad esempio, per gli autotrasportatori, tassisti, autonoleggiatori, autoscuole, il limite è del **25%** e l'**eccedenza** è deducibile nei **3 periodi d'imposta successivi**; inoltre, i costi dei **pneumatici** sono **integralmente deducibili** nell'esercizio di sostenimento.



15) COSTI CAPITALIZZATI

Si ricorda che, in base al principio della prudenza, la capitalizzazione di costi immateriali è una facoltà e non un obbligo.

Esempio: ricerca (finalizzata) e sviluppo

Il metodo più semplice per capitalizzare tali costi consiste nell'effettuare una rettifica indistinta per il loro totale attraverso la scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
03/10/005	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità da ammortizzare (SP B.I.2)	500,00	
62/05/005	Capitalizzazione di costi di immobilizzazioni immateriali (CE A.4)		500,00

Un metodo più complesso, ma più corretto secondo il Principio contabile OIC n. 16, è quello di rettificare direttamente ciascuna voce di costo interessata, in questo caso i conti di costo confluiranno al Conto Economico solo per l'onere di competenza dell'esercizio:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
03/10/005	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità da ammortizzare (SP B.I.2)	500,00	
72/05/010	Salari e stipendi (CE B.9.a)		350,00
68/05/025	Energia elettrica (CE B.7)		100,00
68/05/261	Compensi professionali direttamente afferenti l'attività (CE B.7)		50,00
.....

Se a fine anno la ricerca risultasse non ultimata:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
03/30/005	Immobilizzazioni immateriali in corso (SP B.I.6)	500,00	
62/05/005	Capitalizzazione di costi di immobilizzazioni immateriali (CE A.4)		500,00

16) COSTRUZIONI INTERNE (IN ECONOMIA)

Per le costruzioni in economia occorre procedere a fine esercizio alla capitalizzazione dei costi che l'azienda ha sostenuto nel corso dell'anno (materiali, manodopera diretta, interessi passivi).

Se la costruzione è ultimata la scrittura di fine esercizio sarà:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
06/05/015	Fabbricati industriali e commerciali (SP B.II.1)	500,00	
62/10/005	Costruzioni interne di immobilizzazioni materiali (CE A.4)		500,00

Se la costruzione a fine anno non risulta ultimata non è possibile procedere all'ammortamento e la scrittura sarà:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
06/35/005	Immobilizzazioni materiali in corso (SP B.II.5)	500,00	
62/10/005	Costruzioni interne di immobilizzazioni materiali (CE A.4)		500,00

17) UTILI/PERDITE SU CAMBI NON REALIZZATI

Civilisticamente: il nuovo punto 8-bis dell'art. 2426 cod. civ. (vedi Principio contabile OIC n. 1) impone di accantonare a riserva non distribuibile l'eventuale **utile netto su cambi non realizzato** derivante dalla valutazione delle **attività e passività non immobilizzate** secondo il **cambio alla data di chiusura dell'esercizio**, mentre non va più registrato il relativo accantonamento al fondo rischi su cambi. Le scritture sono le seguenti:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
14/00000	Cliente Estero X (SP C.II.1)	200,00	
87/20/062	Utili su cambi non realizzati (CE C.17bis)		200,00

Conti	Descrizione	Dare	Avere
88/20/101	Perdite su cambi non realizzate (CE C.17bis)	150,00	
40/00000	Fornitore Estero Y (SP D.7)		150,00

Il "riallineamento" al cambio di fine esercizio va effettuato per singola partita di credito e di debito e non sul saldo del conto.

In sede di destinazione dell'utile:



Conti	Descrizione	Dare	Avere
28/45/005	Utile dell'esercizio (SP A.IX)	50,00	
28/35/080	Riserva per utili su cambi (SP A.VII)		50,00

Fiscalmente: la normativa fiscale è stata correlata a quella civilistica (art. 110 del Tuir). Gli utili su cambi non realizzati non sono tassati e le perdite su cambi non realizzate sono indeducibili sia ai fini Ires che ai fini Irap.

18) DISTINZIONE CREDITI/DEBITI ESIGIBILI ENTRO/OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

A fine esercizio, dopo aver quantificato l'ammontare crediti/debiti esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, si renderà necessario effettuare gli opportuni giroconti.

19) VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

La collocazione in bilancio delle partecipazioni (Immobilizzazioni o Attivo circolante) varia a seconda della loro destinazione, decisa dagli amministratori; adeguata informazione ne va data nella **Nota integrativa** (vedi Principio contabile OIC n. 20).

Per presunzione legislativa sono considerate immobilizzazioni le partecipazioni controllate e quelle collegate. Le **società controllate** sono quelle in cui si dispone della maggioranza dei voti (50%+1) o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, inoltre, il controllo può derivare anche da "particolari vincoli contrattuali" (art. 2359 del cod. civ.). Sono invece considerate **società collegate** quelle sulle quali si esercita un'influenza notevole (almeno il 20% ovvero il 10% se la società è quotata).

Le **partecipazioni in imprese controllate e collegate**, iscritte tra le immobilizzazioni, **possono** essere valutate:

- al **costo di acquisto**,
- o, in alternativa, per un importo pari alla corrispondente frazione del **patrimonio netto** risultante dall'**ultimo bilancio** delle imprese medesime, detratti i dividendi.

Si ricorda che per le suddette **partecipazioni** che risultano **iscritte ad un valore superiore** a quello corrispondente alla frazione di **patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella **nota integrativa**. Inoltre, se l'immobilizzazione, **a fine anno, risulta durevolmente di valore inferiore a quello di costo** (indicato in bilancio), la stessa deve essere **iscritta a tale minor valore**.

Di conseguenza a fine anno, se la partecipazione risulta contabilizzata per il costo di acquisto, bisogna controllare se è necessario procedere alla **svalutazione** della partecipazione. In tal caso occorre fare la scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
91/05/005	Svalutazioni di partecipazioni in imprese controllate (CE D.19.a)	500,00	
10/05/005	Fondo sval. partecipazioni in imprese controllate (SP B.III.1.a)		500,00

La predetta svalutazione non è fiscalmente deducibile (art. 101, co. 3 del Tuir).

Le partecipazioni e, in genere, i **titoli che non costituiscono immobilizzazioni** vanno valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

In linea generale, da un punto di vista fiscale la valutazione dei titoli, iscritti nell'attivo circolante, segue le **regole previste per le rimanenze di magazzino** (combinato disposto dagli artt. 101, co. 2, 94 e 92 del Tuir).

DECRETO ANTICRISI – VALUTAZIONE TITOLI

L'art. 15, co. 13, DL n. 185/2008 concedeva, ai **soggetti che non adottavano i principi contabili internazionali**, la possibilità di modificare, limitatamente al bilancio 2008, il criterio di valutazione dei **titoli iscritti nell'attivo circolante**. Infatti, veniva previsto che tali titoli potessero essere **valutati al costo di acquisto, anziché al minore tra costo e prezzo di mercato**, evitando, in tal modo, la rilevazione della perdita di valore (ad eccezione delle perdite durevoli). La misura mirava a contenere gli impatti negativi derivanti dall'attuale turbolenza dei mercati finanziari con effetto stabilizzatore del risultato di bilancio.

Il DM 24 luglio 2009 ha **prorogato** la suddetta norma anche per l'esercizio successivo a quello in corso al 29.11.2008 (2009 per gli esercizi solari).



Novità

L'agevolazione non è stata ulteriormente prorogata, pertanto, per i titoli presenti nel bilancio 2010 vanno utilizzati sempre i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426, comma 1, punto 9 del codice civile.

Per le plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sono stati previsti due regimi alternativi:

- ordinario (art. 86 del Tuir);
- di esenzione, c.d. "participation exemption" ovvero PEX (art. 87 del Tuir).

Per gli opportuni approfondimenti vedi i relativi focus pubblicati su questa rivista (focus 37 su TSR n. 84, focus 2 su TSR n. 85, focus 29 su TSR n. 93).

20) VERSAMENTO SOCI IN C/COPERTURA PERDITE

Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del limite legale, è diffusa la prassi di richiedere ai soci, in sede di chiusura di esercizio o, comunque, prima dell'assemblea di approvazione del bilancio, di effettuare



versamenti in conto copertura perdite al fine di non incorrere nei casi previsti dagli artt. 2446 e 2447 del cod. civ. Tale versamento a fondo perduto viene contabilizzato tra le riserve di patrimonio netto con la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18/30/090	Altri crediti v/soci (SP C.II.5)	10.000,00	
28/35/035	Versamenti soci in c/copertura perdite (SP A.VII)		10.000,00

E' opinione prevalente che in caso di copertura della perdita viene meno l'obbligo di convocazione dell'assemblea.

21) IMPOSTE SUL REDDITO

Per determinare l'utile di esercizio distribuibile, al netto delle imposte, occorre contabilizzare tutte le imposte che gravano sul reddito prodotto dall'impresa.

a) **IMPRESE INDIVIDUALI:** eventuali prelevamenti del titolare per il pagamento delle imposte personali (ad esempio l'IRPEF) saranno rilevati in P.D. come segue:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
28/05/020	Titolare c/versamenti e/o prelevamenti (SP A.I)	350,00	
24/05/001	Banca c/c (SP C.IV.1)		350,00

Il conto Titolare c/versamenti e/o prelevamenti viene chiuso normalmente a fine anno in contropartita al conto Capitale Netto (28.05.015).

b) **SOCIETA' DI PERSONE (SNC – SAS):**

L'IRAP dovuta come acconto a giugno e a novembre viene rilevata in P.D. come segue:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18/20/040	Regioni c/acconti IRAP (SP D.12)	350,00	
24/05/001	Banca c/c (SP C.IV.1)		350,00

A fine anno la rilevazione in P.D. sarà:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
96/05/010	IRAP dell'esercizio (CE 22)	500,00	
18/20/040	Regioni c/acconti IRAP (SP D.12)		350,00
48/05/100	Regioni c/IRAP (saldo) (SP D.12)		150,00

A giugno dell'anno successivo la rilevazione per il versamento del saldo sarà:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
48/05/100	Regioni c/IRAP (saldo) (SP D.12)	150,00	
24/05/001	Banca c/c (SP C.IV.1)		150,00

c) **SOCIETA' DI CAPITALI (SPA – SRL – SAPA) E COOP:**

Gli acconti di giugno e di novembre dell'IRES e dell'IRAP vengono rilevati con la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18/20/037	Erario c/acconti IRES (SP D.12)	700,00	
18/20/040	Regioni c/acconti IRAP (SP D.12)	500,00	
24/05/001	Banca c/c (SP C.IV.1)		1.200,00

A fine esercizio dopo aver determinato il carico fiscale relativo alle predette imposte si registrerà:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
96/05/015	IRES dell'esercizio (CE 22)	1.000,00	
96/05/010	IRAP dell'esercizio (CE 22)	700,00	
18/20/050	Erario c/ritenute subite (SP D.12)		50,00
18/20/037	Erario c/acconti IRES (SP D.12)		700,00
18/20/040	Regioni c/acconti IRAP (SP D.12)		500,00
48/05/010	Erario c/IRES (saldo) (SP D.12 / C.II.4bis)		250,00
48/05/100	Regioni c/IRAP (saldo) (SP D.12 / C.II.4bis)		200,00

A giugno dell'anno successivo si rileverà il versamento del saldo:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
48/05/010	Erario c/IRES (SP D.12 / C.II.4bis)	250,00	
48/05/100	Regioni c/IRAP (SP D.12 / C.II.4bis)	200,00	
24/05/001	Banca c/c (SP C.IV.1)		450,00

Sia l'IRES che l'IRAP sono imposte indeducibili; però, a decorrere dal periodo in corso al 31.12.2008, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), è stata prevista la **deducibilità pari al 10% dell'IRAP versata**, alla cui base imponibile abbiano concorso spese del personale o interessi passivi (art. 6, DL n. 185/2008).



FONDO PER IMPOSTE: va utilizzato solo per le **imposte probabili**, in linea di massima viene attivato per l'**eventuale contenzioso in corso**, da valutare sulla base del presumibile esito dello stesso.

FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE: viene attivato quando emergono **differenze temporanee positive** tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale; in pratica **l'imponibile fiscale è inferiore al risultato di esercizio prima delle imposte** (ad esempio, rateizzazione delle plusvalenze o sopravvenienze, dividendi deliberati e non incassati, ecc.).

La scrittura contabile è la seguente:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
96/10/005	Acc.to per imposte differite (CE 22)	250,00	
30/10/005	Fondo per imposte differite (SP B.2)		250,00

Nell'esercizio in cui le imposte per le quali era stato fatto l'accantonamento vengono liquidate, si farà la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
30/10/005	Fondo per imposte differite (SP B.2)	200,00	
96/10/006	Utilizzo fondo imposte differite (CE 22)		200,00

CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE: viene attivato quando emergono **differenze temporanee negative** tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale; in pratica **l'imponibilità fiscale è superiore al risultato di esercizio prima delle imposte** (ad esempio, compensi amministratori non pagati, spese di manutenzione eccedenti il 5%, contributi ad associazioni sindacali, ecc.).

La scrittura contabile è la seguente:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18/22/005	Crediti per imposte anticipate (SP C.II.4ter)	850,00	
96/10/010	Imposte anticipate (CE 22)		850,00

Nell'esercizio in cui il costo diventa fiscalmente deducibile (ad esempio, in caso di pagamento del compenso dell'amministratore relativo ad anni precedenti), si farà la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
96/10/015	Imposte anticipate (storno) (CE 22)	450,00	
18/22/005	Crediti per imposte anticipate (SP C.II.4ter)		450,00

RIMBORSO delle IMPOSTE: l'azienda che ha chiesto il **rimborso delle imposte** deve calcolare i relativi interessi maturati, calcolati fino al 31/12, la scrittura contabile in P.D. è la seguente:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
18/20/035	Erario c/rimborso IRPEG (SP C.II.4bis)	75,00	
87/20/025	Interessi attivi verso Erario (CE C.16.d)		75,00



Importante

Il rimborso dell'IRES derivante dalla deducibilità IRAP al 10% per le società che hanno inviato l'istanza telematica di rimborso entro il 31 dicembre 2009 genera contabilmente una sopravvenienza attiva straordinaria e un credito verso l'Erario.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: sanzioni per ritardato pagamento delle imposte

Per l'anno 2010 le sanzioni per ritardato pagamento sono pari al 2,5%⁵⁸ per i versamenti effettuati con un ritardo max di 30 giorni e al 3%⁵⁹, per i versamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre agli interessi legali dell'1%⁶⁰ (era il 3% fino al 31.12.2009).

In data 31/12 si tratta di contabilizzare le sanzioni e gli interessi già maturati con la seguente scrittura:

Conti	Descrizione	Dare	Avere
84/10/035	Multe e ammende indeducibili (CE B.14)	1.000,00	
88/20/190	Altri interessi passivi e oneri finanziari deducibili (CE C.17)	500,00	
48/05/190	Altri debiti tributari (SP D.12)		1.000,00
54/05/005	Ratei passivi (SP E)		500,00



Importante

Costi conosciuti/fatti verificatisi dopo il 31/12 ed entro la data di bilancio su situazioni già in essere: civilisticamente è necessario registrare un accantonamento indeducibile nell'anno precedente; fiscalmente il costo è di competenza dell'anno successivo. Ad esempio: sentenza emessa dopo il 31/12 che definisce un contenzioso già in essere nel 2010.

⁵⁸ **Novità:** per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la percentuale è stata elevata al 3%.

⁵⁹ **Novità:** per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la percentuale è stata elevata al 3,75%.

⁶⁰ **Novità:** dal 1° gennaio 2011 è stato portato all'1,5%.



PRINCIPALI SCADENZE APRILE 2011

LUNEDI' 11 ¹	I.N.P.S.: versamento contributi colf al 1° trimestre 2011.
LUNEDI' 18 ²	VERSAMENTO UNITARIO (Modello F24³): 1) IVA: liquidazione e versamento contribuenti mensili. 2) II.DD.: versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi, dipendenti e assimilati, comprese le relative addizionali regionali e comunali, trattenute nel mese di marzo. 3) I.N.P.S.: <ul style="list-style-type: none">- versamento contributi lavoratori dipendenti, relativi al mese di marzo;- versamento contributi "gestione separata"⁴ sui compensi corrisposti nel mese di marzo per le collaborazioni/associazioni in partecipazione. DICHIARAZIONI D'INTENTO ricevute da ESPORTATORI ABITUALI: comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nel mese di marzo.
MERCOLEDI' 20	CONAI: presentazione al Conai della denuncia mensile, riferita al mese precedente, da parte dei produttori o importatori di imballaggi che nell'anno 2010 erano tenuti al versamento di un contributo ambientale complessivo, per singolo materiale, di importo superiore a Euro 31.000.
MARTEDI' 26 ⁵	IVA: invio telematico dei mod. INTRASTAT relativi al mese di marzo (mensili) o al 1° trimestre (trimestrali).
SABATO 30	BILANCIO 2010: termine per l'approvazione del bilancio 2010 riguardante le società di capitali con esercizio solare.
LUNEDI' 02	IMPOSTA DI REGISTRO: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione la cui annualità decorre dal 1° aprile 2011.
MAGGIO ⁶	IVA: invio telematico della Comunicazione operazioni con paesi "black-list" relativa al mese di marzo (mensili) o al 1° trimestre (trimestrali). I.N.P.S.: presentazione telematica della denuncia (Modello UNIEMENS) relativa ai versamenti dei contributi lavoratori dipendenti e dei compensi relativi ai collaboratori e lavoratori autonomi occasionali (reddito annuo + 5.000 Euro) del mese di marzo. II.DD.: termine per la presentazione del Modello 730 al datore di lavoro. MUD: invio del modello unico di dichiarazione ambientale relativo al 2010 alla CCIAA da parte dei produttori e gestori di rifiuti.

¹ Termine normale non lavorativo (domenica 10 aprile) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.

² Termine normale non lavorativo (sabato 16 aprile) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.

³ Dall'1.1.2007, tutti i soggetti con partita IVA, sono obbligati ad effettuare i versamenti con "F24 telematico". Il mod. F24 deve essere inviato anche nel caso in cui a seguito di compensazione il saldo sia zero.

⁴ Anno 2011: per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta o diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia) l'aliquota è pari al 17%, mentre per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali l'aliquota è pari al 26,72%.

⁵ Termine normale non lavorativo (lunedì 25 aprile) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.

⁶ Termine normale non lavorativo (sabato 30 aprile) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.



UFFICIO OVUNQUE

In ufficio con un click

Ufficio Ovunque è l'innovativa soluzione TeamSystem che, utilizzando un browser Internet e senza necessità di alcuna installazione, consente ai clienti dello Studio un accesso sicuro, semplice ed immediato:

- **ai propri documenti generati dalle procedure gestionali** (situazioni contabili, elaborati fiscali, cedolini, F24, CUD, DM10, pratiche di assunzione, etc.)
- **direttamente agli applicativi** installati presso lo Studio, per compiere attività di compilazione prima nota, di elaborazione della contabilità, di fatturazione, di inserimento delle presenze, etc.
- **ad una serie di utili funzionalità**, quali la bacheca, la rubrica clienti/fornitori, un sistema di messaggistica interna, etc.

Ufficio Ovunque si rivolge agli Studi i cui Clienti desiderino un accesso alle informazioni che risiedono presso lo Studio, o ai clienti di piccole dimensioni che possono iniziare a gestire la propria azienda utilizzando un gestionale installato presso lo Studio, con minore investimento di tempo e denaro.

www.teamsystem.com

TeamSystem
the way ahead for your business